*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 141° — Numero 168**

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 20 luglio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**00A9292**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 25 maggio 2000, n. **201.**

**Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare gli articoli 14 e 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota del 17 maggio 2000, n. 8803 U/L L.P.1674);

ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1.

*Disponibilità di posti e tipologia di supplenze*

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

*a)* supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.

*b)* supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

*c)* supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.

2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

per le supplenze annuali il 31 agosto;

per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;

per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

6. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

### Art. 2.

*Graduatorie permanenti*

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge, integrate e aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, di seguito denominato «regolamento sulle graduatorie permanenti».

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.

3. Al personale incluso nelle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.

4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 3.

*Conferimento delle supplenze a livello provinciale*

1. Al fine di garantire il regolare inizio delle lezioni e di evitare che il conferimento di più supplenze allo stesso docente comporti interruzioni dell'attività didattica, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche sono annualmente disposte mediante un piano di individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione che, nel rispetto delle posizioni di graduatoria, tenga conto dell'ordine di priorità indicato dagli aspiranti complessivamente per tutte le graduatorie in cui figurano utilmente inclusi relativamente ai seguenti elementi:

*a)* rilevanza economica del contratto;

*b)* sede;

*c)* graduatorie di insegnamento preferenziali.

2. Gli aspiranti hanno facoltà, ogni triennio scolastico, di variare l'ordine di priorità di cui al comma 1. Nel primo triennio di applicazione del presente regolamento tale facoltà può essere esercitata annualmente. I candidati utilmente inclusi nelle graduatorie permanenti in relazione al numero dei posti disponibili sono destinatari di una proposta di assunzione con contratto a tempo determinato coerente con la posizione in graduatoria e con l'ordine di priorità indicato.

3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.

4. L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

Art. 4.

*Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico*

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

3. Nello stesso anno scolastico possono essere prestati i servizi di insegnante nei diversi gradi scuola, di istitutore, ovvero in qualità di personale amministrativo tecnico e ausiliario, anche in scuole non statali, purché non svolti in contemporaneità.

Art. 5.

*Graduatorie di circolo e di istituto*

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

4. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica tra-

sposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato *A*).

5. Le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della seconda e terza fascia hanno validità triennale.

6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di trenta istituzioni scolastiche con il limite di dieci circoli didattici.

7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime.

9. Durante il periodo di validità delle graduatorie, per ogni anno scolastico successivo al primo, ciascuna scuola può acquisire ulteriori domande di supplenza da parte di aspiranti che abbiano titolo ad essere inseriti in una delle fasce di cui al comma 3.

10. Le domande di cui al comma 9 possono essere presentate, per una sola provincia e sempre nel limite massimo complessivo di cui al comma 6, da:

*a)* coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono integrare le precedenti domande fino al massimo di scuole previsto;

*b)* coloro che già figurano nelle graduatorie della medesima provincia e che intendono sostituire, fino a un massimo di tre scuole per ciascun anno scolastico, alcune opzioni precedentemente espresse;

*c)* coloro che già figurano nelle graduatorie di altra provincia, con conseguente cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di provenienza;

*d)* coloro che non risultano inclusi in graduatorie di supplenza in nessuna provincia.

11. Il personale di cui al comma 10 si inserisce, in ciascun anno scolastico, nelle graduatorie di istituto in coda all'ultimo incluso della fascia cui ha titolo secondo i requisiti posseduti, ai sensi di quanto previsto al comma 3.

12. Gli aspiranti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 10 sono graduati fra loro secondo l'automatica trasposizione degli elementi già determinanti la loro posizione nelle graduatorie di precedente inclusione e precedono gli aspiranti di cui alla lettera *d)*, graduati tra loro secondo il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al presente regolamento (allegato *A*).

13. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 6.

*Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media*

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell'articolo 5 e composta come segue:

prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media;

seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

terza fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.

2. Gli aspiranti della prima fascia sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. In prima applicazione del presente regolamento, per l'anno scolastico 2000/2001, alla terza fascia si accede con il possesso del diploma specifico di conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella seconda e nella terza fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996. La valutazione dei titoli artistici viene effettuata dalle medesime commissioni costituite presso i provveditorati agli studi per la compilazione delle graduatorie permanenti.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 5, in quanto compatibili.

### Art. 7.

*Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto*

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

*a)* supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

*b)* supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell'articolo 1, commi 72 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

3. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

4. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

6. Per le scuole ubicate in zone di montagna o in piccole isole, nei casi di necessità di sostituzione di personale docente assente per periodi non superiori a 15 giorni, le relative supplenze si attribuiscono scorrendo le rispettive graduatorie d'istituto con un criterio di precedenza, operante esclusivamente all'interno di ciascuna fascia della graduatoria di istituto, nei riguardi degli aspiranti effettivamente residenti nello stesso comune della sede scolastica interessata. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 3 e 4, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a quindici giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie d'istituto ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.

7. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge.

8. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di vicinioritá e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.

### Art. 8.

*Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro*

1. L'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti:

A) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti: *a)* la rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti sulla base delle graduatorie permanenti per l'anno scolastico successivo; *b)* l'abbandono del servizio comporta sia l'effetto di cui al punto *a)* sia la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

B) Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto: *a)* la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto; *b)* l'abbandono della supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di istituto, per l'anno scolastico in corso.

2. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2, la mancata accettazione, ripetuta per due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

3. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato.

Art. 9.

*Disposizioni finali e di rinvio*

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione progressiva delle relative procedure informatizzate.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.

4. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 maggio 2000

*Il Ministro:* DE MAURO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
*Registrato alla Corte dei conti, il 14 luglio 2000*
*Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 237*

---

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO.

1) Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio: punti 12 più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110 più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Nelle graduatorie di scuola materna e elementare è assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITÀ.

1) Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

punti 12 per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti 15 per il punteggio da 60 a 65;
punti 18 per il punteggio da 66 a 70;
punti 21 per il punteggio da 71 a 75;
punti 24 per il punteggio da 76 a 80;
punti 27 per il punteggio da 81 a 85;
punti 30 per il punteggio da 86 a 90;
punti 33 per il punteggio da 91 a 95;
punti 36 per il punteggio da 96 a 100.

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

È equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

2) in aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori punti 30.

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.

3) Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che, pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella.

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITÀ NON SPECIFICI.

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati a sensi del precedente punto B):

punti 3 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.

2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese. spagnolo tedesco):

punti 6 per ogni titolo, fino a un massimo di punti 12.

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI.

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12:

1) diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n, 970, ovvero considerati validi dall'articolo 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: punti 3;

2) dottorato di ricerca: punti 4 per ogni anno di durata legale del corso;

3) per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati: punti 1,5 per ogni anno di durata legale del corso;

4) per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti istituti universitari e dal Consiglio nazionale delle ricerche: punti 1,5 per ogni anno di durata della borsa di studio.

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

E) TITOLI DI SERVIZIO.

1) *Prima fascia:* servizio specifico.

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

*a)* scuole materne: statali, delle regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;

*b)* scuole elementari: statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;

*c)* scuole di istruzione secondaria o artistica: statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute;

*d)* istituzioni convittuali statali:

per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

2) *Seconda fascia:* servizio non specifico.

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere *a), b), c)* e *d)* del precedente punto 1):

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

3) *Terza fascia:* altre attività di insegnamento.

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

*a)* scuole materne, elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere *a), b)* e *c)* del precedente punto 1);

*b)* istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

*c)* istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

*d)* accademie;

*e)* conservatori;

*f)* scuole presso amministrazioni statali;

*g)* scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate, per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni: punti 0,50 (fino ad una massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico).

*Note al punto* E) *titoli di servizio*

1. Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

2. Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

3. Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

4 Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di lingua e cultura italiana ai sensi della legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia.

5. Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia.

6. Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o quello relativo alle attività sostitutive dell'insegnamento della religione cattolica è valutato come servizio di seconda fascia.

7. Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge.

8. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

9. I servizi di insegnamento resi in scuole o istituti universitari di paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.

10. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo.

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

11. Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie.

12. Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del decreto legislativo n. 297/1994.

13. I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

14. Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore.

15. Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.

16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia.

18. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

---

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, è il seguente:

«Art. 4 *(Supplenze)*. — 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.

4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge.

7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.

9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle accademie e dei conservatori.

13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17 della predetta legge:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali. che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale».*

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». Si riportano i commi 72 e 78 dell'art. 1 della predetta legge:

«72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano, l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, - la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. È abrogato il comma 5 dell'art. 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

«78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico; alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1999, n. 152/L, reca «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Si riportano gli articoli 14 e 15:

«Art. 14 *(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche).* — 1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla gestione del bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabili di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di universalità, unicità e veridicità della gestione e dell'equilibrio finanziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo svolgimento dell'attività negoziale medesima, nonché modalità e procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un' efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabilità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad applicarsi gli artt. 26, 27, 28 e 29 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse, può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo».

«Art. 15 *(Competenze escluse).* — 1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

*a)* formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;

*b)* reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di Istituto;

*d)* autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;

*e)* riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario».

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», pubblicato nel supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, è il seguente:

«Art. 401 *(Concorsi per titoli)*. — 1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

*a)* il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche a soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto:

*b)* un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso, il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni; anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

2. La partecipazione ai concorsi per titoli è consentita per due province, e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.

3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la partecipazione al concorso.

4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato: i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.

6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.

7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.

8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.

9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento.

10. Le graduatone dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami.

12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi del presente articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 4 e, comunque. entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

14. La nomina in ruolo è disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed i posti determinati ai sensi dell'art. 399, comma 2.

15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorso per titoli.

16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.

17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero ed il compimento del periodo di prova, purché essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina del presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli.

18. Le norme di cui al presente articolo sì applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative».

— Il regolamento approvato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2000, n. 113, reca: «Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124».

*Nota all'art. 5:*

— Per il testo dell'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si veda in nota alle premesse.

*Note all'art. 6:*

— Il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, reca «Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9». Si riporta l'art. 10 del predetto decreto.

«Art. 10. — Con separato decreto saranno stabiliti le prove e i programmi di esame per le procedure concorsuali nonché i titoli previsti per accedere, a regime, alla classe di concorso di cui al precedente articolo».

— Il decreto ministeriale 13 febbraio 1996, reca «Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale». Si riporta la tabella allegata al predetto decreto:

«ALLEGATO *B*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I - *Titoli culturali:*

*a)* diploma di strumento attinente alla graduatoria:

con votazione fino a 7/10, punti 6;

con votazione fino a 9/10, punti 8;

con votazione fino a 10/10, punti 10;

con votazione di 10/10 e lode, punti 12;

*b)* altro diploma di strumento. attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati, punti 3;

*c)* diploma di perfezionamento conseguito presso l'accademia nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 3;

*d)* diploma di perfezionamento conseguito presso l'accademia nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera, punti 1,50;

*e)* laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale, punti 4;

*f)* laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per rinsegnamento di educazione musicale, punti 2;

*g)* diploma di istruzione secondaria di secondo grado, punti 1;

*h)* superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, re1ativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria: abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nellistruzione secondaria di primo grado, punti 6;

*i)* superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria: abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di secondo grado, punti 3.

———

*Nota alla categoria I:*

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

II - *Titoli didattici:*

*a)* per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 18;

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18), punti 3;

*b)* per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento e dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 9;

per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 9), punti 1,50;

*c)* per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, punti 6;

per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti 1;

*d)* per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, punti 4,5;

per ogni mese o frazione di mese di almeno sedici giorni (fino ad un massimo di punti 4,50), punti 0,75;

*e)* per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, punti 3,50.

*Nota alla categoria II:*

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno centottanta giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

III - *Titoli artistici* (fino ad un massimo di punti 66):

*a)* attività concertistica scolastica e in complessi da musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1;

*b)* attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare, da punti 1 a punti 6;

*c)* primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito), da punti 1 a punti 3;

*d)* idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6), da punti 1 a punti 3;

*e)* composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6), da punti 0,5 a punti 1;

*f)* corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria, da punti 1 a punti 2;

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, da punti 0,5 a punti 1;

*g)* altre attività musicali documentate (per ciascun titolo), da punti 0,2 a punti 1.

*Note alla categoria III:*

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili».

*Nota all'art. 7:*

— Per il testo dei commi 72 e 78, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota alle premesse.

*Note all'allegato A, lettera* D):

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1976, n. 104, reca: «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità». Si riporta l'art. 8 del predetto decreto:

«Art. 8 *(Titolo di specializzazione).* — Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.

Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il testo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, pubblicato nel Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, reca «Approvazione del testo unico delle disposizioni legisla-

tive vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». Si riporta l'art. 325 del predetto decreto legislativo:

«Art. 325 *(Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati non vedenti e sordomuti).* — 1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino all'applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si riferisce la specializzazione.

3. Sono validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data medesima».

— La legge 3 marzo 1971, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1971, n. 96, reca: «Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti».

**00G0220**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2000.

**Scioglimento del consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Polichetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 4 luglio 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina), rinnovato nello consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 13 giugno 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Latina, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 794/Gab. del 14 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccasecca dei Volsci (Latina) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Polichetti.

Roma, 27 giugno 2000

*Il Ministro dell'interno:* BIANCO

**00A10013**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2000.

**Differimento del termine per la presentazione e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché delle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e degli organismi legislativi delle regioni a statuto speciale.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 542 del 1999, che prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalità di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto n. 322 del 1998, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 3, comma 2, terzo periodo, del citato decreto n. 322 del 1998, che prevede, per i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a 50, l'obbligo di trasmissione in via telematica delle predette dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto, in particolare, l'art. 19, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 2 novembre 1998, n. 421, che disciplina le modalità e i termini di versamento degli acconti mensili e del saldo dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 17 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il modello di dichiarazione «Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», da presentare ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per l'anno 1999;

Visto il decreto del Ministero dalle finanze 16 giugno 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 2000, con il quale sono state approvate, tra l'altro, le specifiche tecniche che per la trasmissione in via telematica all'amministrazione finanziaria dei dati contenuti nei modelli di dichiarazione Unico 2000 - quadri IQ ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000, recante disposizioni per il differimento, per l'anno 2000, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti, e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che prevede che le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, degli enti non commerciali ed equiparati, nonché degli altri soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, redatte su stampati conformi ai modelli approvati nell'anno 2000, i cui termini di presentazione scadono fino al 20 luglio 2000, sono presentate entro il 20 luglio 2000;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, in base al quale la trasmissione telematica delle suddette dichiarazioni, non contenenti la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione telematica scadono fino al 31 ottobre 2000, è effettuata entro il 31 ottobre 2000;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituiti e dei responsabili d'imposta o delle esi-

genze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997;

Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 542 del 1999, entrato in vigore il 3 marzo 2000, anche le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con numero di dipendenti non inferiore a 50, hanno l'obbligo di trasmissione telematica delle predette dichiarazioni e, pertanto, devono approntare in un congruo periodo di tempo le necessarie misure organizzative;

Considerato che, ai suddetti fini, è in corso di predisposizione una specifica procedura automatizzata per l'acquisizione e la trasmissione telematica dei dati a cui potranno accedere tutte le amministrazioni dallo Stato interessate;

Considerato che il differimento dei termini per la presentazione e per la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive delle amministrazioni dello Stato non comporta alcun onere erariale, atteso che restano invariati i termini già previsti per l'effettuazione dei relativi versamenti dell'imposta;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

*Termini per la presentazione e per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive delle amministrazioni dello Stato*

1. Per l'anno 2000, le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, modello «Unico 2000 - Amministrazioni ed enti pubblici, quadro IQ», per l'anno 1999, entro il 15 dicembre 2000.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono trasmesse in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite un incaricato, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, entro il 15 gennaio 2001.

Restano fermi i termini di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2000

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO

*Il Ministro delle finanze*
DEL TURCO

**00A10093**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 luglio 2000.

**Riconoscimento di titolo professionale estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Quimi Cuyuri Edward, nato a Lima (Perù) il 15 maggio 1964, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dall'11 agosto 1993, come attestato dal Colegio de Abogados del Callao (Perù), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è insignito del titolo accademico spagnolo di «bachiller en Derecho y Ciencias Politicas» conseguito il 16 giugno 1993 presso la universidad nacional Mayor de San Marcos (Perù);

Considerato che ha altresì conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 15 maggio 1997 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2000;

Visto il parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria del 24 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Quimi Cuyuri Edward, nato a Lima (Perù) il 15 maggio 1964, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 luglio 2000

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

---

ALLEGATO *A*

*A)* Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione istituita presso il consiglio nazionale si riunisce, per lo svolgimento della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

*B)* La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.

**00A10001**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. n. 1553/2.1.S. del 12 giugno 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 9 giugno 2000 a seguito della chiusura anticipata degli sportelli al pubblico alle ore 10 a causa di un'assemblea del personale disposta con decreto della stessa procura generale.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 9 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 16 giugno 2000

*Il direttore regionale:* PALMIERI

**00A9974**

DECRETO 16 giugno 2000.

**Delega alle direzioni regionali delle entrate ad adottare vari provvedimenti di autorizzazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto l'art. 34 del citato regolamento che prevede le attribuzioni dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale e, in particolare, le lettere *a), b)* e *c)* del comma 2, ove è stabilito che i direttori generali sono responsabili della direzione dell'attività complessiva del dipartimento o della direzione generale, della determinazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire, della determinazione dei programmi di controllo sull'attività dei dipendenti uffici;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, recante la disciplina dell'organizzazione interna del dipartimento delle entrate;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 7 dicembre 1960;

Vista la legge 5 novembre 1975, n. 558;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435;

Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto 19 ottobre 1994, n. 678, del Ministero delle finanze, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 11 del citato decreto che prevede la facoltà di delega, ove consentito dalla legge, da parte dell'organo che adotta il provvedimento finale;

Visto il decreto 3 dicembre 1999, del Ministero delle finanze, concernente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate;

Considerata l'opportunità di assicurare la massima speditezza nell'azione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti, sono delegate ad adottare i seguenti provvedimenti:

*a)* autorizzazione a corrispondere la tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;

*b)* autorizzazione all'uso di moduli per la redazione dei contratti di trasferimento di titoli o valori predisposti direttamente in luogo dei foglietti bollati, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 7 dicembre 1960, attuativo dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;

*c)* autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per uffici ed enti statali in deroga all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

*d)* autorizzazione all'uso del registro a schede mobili, anche con sistema meccanografico, per la registrazione dei premi e degli accessori relativi ad assicurazioni di cui all'art. 7 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2000

*Il direttore generale:* ROMANO

**00A10017**

DECRETO 26 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Modena.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA E MARCHE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, contenente modifica dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 770, già modificato con la legge 25 ottobre 1985 n. 592;

Vista la nota prot. 37385 del 19 giugno 2000 dell'ufficio del territorio di Modena con la quale è stato comunicato che, a causa delle operazioni relative alle installazioni della nuova architettura della banca dati del catasto l'ufficio è stato chiuso al pubblico nelle giornate dal 13 al 17 giugno 2000;

Ritenuto che la sopracitata causa è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Modena è accertato per i giorni dal 13 al 17 giugno 2000.

Le attività dell'ufficio del territorio di Modena sono regolarmente riprese in data 19 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 giugno 2000

*Il direttore compartimentale f.f.:* DEL MONACO

**00A10014**

DECRETO 27 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di mancato e di irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Conegliano.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate prot. n. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle entrate, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 5978 in data 20 giugno 2000 con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Conegliano ha chiesto, in vista dell'attivazione dell'ufficio delle entrate di Conegliano prevista per il 30 giugno p.v. ed al fine, quindi, di completare le operazioni di trasloco degli uffici interessati, di consentire al suddetto ufficio ed a quello del registro di rimanere chiusi al pubblico nei giorni 27, 28 e 29 giugno e fino alle ore 11 del giorno 30 giugno;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Conegliano nei giorni 27, 28 e 29 giugno nonché l'irregolare funzionamento nel giorno 30 giugno fino alle ore 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 27 giugno 2000

*Il direttore regionale f.f.:* RIZZO

**00A10015**

DECRETO 27 giugno 2000.

**Modificazione della tabella *A* allegata al decreto ministeriale 9 marzo 1999, recante: «Individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412».**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo cui le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8 sono destinate a compensare, tra l'altro, i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, concernente il regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, con il quale si è provveduto all'individuazione, nella tabella *A* allegata allo stesso decreto, dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1999, con il quale sono state apportate modificazioni alla predetta tabella *A*;

Considerato che occorre integrare la medesima tabella *A* con l'inserimento di altri comuni aventi titolo al beneficio e, nel contempo, depennare dalla stessa i comuni già destinatari del beneficio in quanto ricompresi nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

Considerato che è necessario, altresì, escludere dalla citata tabella *A* i comuni dei quali è stata riscontrata l'avvenuta metanizzazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella *A* allegata al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 marzo 1999, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E:

| Codice ISTAT | Comune | Provincia |
|---|---|---|
| 66025 | Carsoli | AQ |
| 66073 | Poggio Picenze | AQ |
| 66074 | Prata d'Ansidonia | AQ |
| 66080 | Rocca di Botte | AQ |
| 70040 | Monacilioni | CB |
| 70044 | Montelongo | CB |
| 69095 | Torricella Peligna | CH |
| 13185 | Plesio | CO |
| 78105 | Rogliano | CS |
| 94046 | Sant'Angelo del Pesco | IS |
| 54007 | Cascia | PG |
| 54035 | Norcia | PG |
| 54043 | Preci | PG |
| 54048 | Sellano | PG |
| 54058 | Vallo di Nera | PG |
| 47004 | Cutigliano | PT |
| 47019 | San Marcello Pistoiese | PT |
| 80083 | Santo Stefano in Aspromonte | RC |
| 14043 | Mese | SO |
| 14050 | Piuro | SO |
| 14054 | Prata Camportaccio | SO |
| 12043 | Castello Cabiaglio | VA |

2. Dalla tabella *A* di cui al comma 1 sono depennati i seguenti comuni già destinatari del beneficio in quanto ricompresi nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F:

| Codice ISTAT | Comune | Provincia |
|---|---|---|
| 7008 | Aymavilles | AO |
| 7009 | Bard | AO |
| 7017 | Champdepraz | AO |
| 7038 | Jovencan | AO |
| 7043 | Montjovet | AO |
| 7051 | Pontey | AO |
| 7060 | Saint-Marcel | AO |
| 21023 | Cornedo all'Isarco | BZ |
| 22132 | Padergnone | TN |
| 22215 | Vezzano | TN |

Art. 2.

1. Sono esclusi dalla tabella *A* di cui all'art. 1 i seguenti comuni dei quali è stata riscontrata l'avvenuta metanizzazione:

| Codice ISTAT | Comune | Provincia |
|---|---|---|
| 44012 | Castignano | AP |
| 66028 | Castel di Sangro | AQ |
| 70002 | Baranello | CB |
| 69061 | Palmoli | CH |
| 69049 | Liscia | CH |
| 4250 | Vottignasco | CN |
| 13178 | Peglio | CO |
| 13077 | Corrido | CO |
| 59002 | Bassiano | LT |
| 46034 | Villa Basilica | LU |
| 33017 | Corte Brugnatella | PC |
| 76035 | Gallicchio | PZ |

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2000

*Il Ministro delle finanze*
DEL TURCO

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
LETTA

**00A10010**

---

DECRETO 30 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Matera.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Matera nel giorno 29 giugno 2000 dalle ore 15,30 alle ore 16,30, al fine di poter effettuare alcuni interventi tecnici sul sistema automatizzato del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota dell'A.C.I. di Matera - prot. 822 del 28 giugno 2000 che ha comunicato la predetta chiusura;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Matera in data 29 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 30 giugno 2000

*Il direttore regionale:* CARLETTA

**00A10016**

---

DECRETO 30 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 - serie generale - del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 1° giugno 2000 n. 20585 dell'ufficio del territorio di Messina, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento dei locali del citato ufficio verificatosi in data 16, 17 giugno 2000 e per soli locali della ex conservatoria dei RR.II. anche in data 1° luglio 2000 è da attribuirsi a disinfestazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Messina in data 16, 17 giugno 2000 e per soli locali della ex conservatoria dei RR.II. anche in data 1° luglio 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Palermo, 30 giugno 2000

*Il direttore compartimentale:* DRAGONE

**00A9975**

DECRETO 30 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Catania.**

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota del 22 giugno 2000 n. 34118 dell'ufficio del territorio di Catania, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio stesso;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuire alla procedura di migrazione dei dati del catasto iniziate il giorno 19 maggio 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Catania per diciotto giorni lavorativi, dal 19 maggio all'8 giugno 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 giugno 2000

*Il direttore compartimentale:* DRAGONE

**00A9976**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di Chieti.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione protocollo n. 1152 del 2 giugno 2000 con la quale il dirigente dell'Automobile Club d'Italia - ufficio provinciale di Chieti ha segnalato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila che a seguito di assemblea sindacale dalle ore 10 alle ore 12 del giorno 2 giugno 2000 l'ufficio sarebbe restato chiuso al pubblico;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/1030/24 del 6 giugno 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

*Regione Abruzzo:*

pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di Chieti:

il giorno 12 giugno 2000, dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 10 luglio 2000

*Il direttore regionale:* SIMEONE

**00A9971**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di Teramo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione protocollo n. 253 del 9 giugno 2000 con la quale il conservatore dell'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di Teramo, ha portato a conoscenza della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila che il giorno 12 giugno 2000 l'ufficio sarebbe restato chiuso al pubblico per espressa volontà del personale di partecipare all'assemblea indetta dalle rappresentanze sindacali di base;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/1079/24 dell' 8 giugno 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

*Regione Abruzzo:*

pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di Teramo:
il giorno 12 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 10 luglio 2000

*Il direttore regionale:* SIMEONE

**00A9972**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di L'Aquila.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, come sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la comunicazione protocollo n. 1049 del 24 maggio 2000 con la quale il vice conservatore vicario dell'Automobile club d'Italia - ufficio provinciale di L'Aquila, ha chiesto alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila l'autorizzazione alla chiusura al pubblico dell'ufficio nel pomeriggio del 15 giugno 2000 per interventi tecnici e installazione di componenti hardware/software;

Visto il provvedimento autorizzativo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila con nota n. 1/959/24 del 24 maggio 2000;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

*Regione Abruzzo:*

pubblico registro automobilistico - ACI - ufficio provinciale di L'Aquila:
il pomeriggio del giorno 15 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 10 luglio 2000

*Il direttore regionale:* SIMEONE

**00A9973**

DECRETO 12 luglio 2000.

**Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b),* della legge n. 249 del 1997, il quale stabilisce che alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in venti miliardi annui, si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b)*, e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

Visto l'articolo 2, comma 38, lettera *b)* della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

Considerato che il citato comma 38, lettera *b)*, della legge n. 481/1995 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

Visto il comma 40, del citato articolo 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

Vista la comunicazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2000, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 1° giugno 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

*a)* fornitori di servizi di telefonia fissa, anche via cavo;

*b)* fornitori di servizi di telefonia mobile, anche satellitare;

*c)* emittenti televisive :

*c.1)* su frequenze terrestri;

*c.2)* via cavo e satellite;

*d)* emittenti radio, anche via cavo e satellite;

*e)* editori:

*e.1)* giornali quotidiani;

*e.2)* periodici e riviste;

*e.3)* agenzie di stampa a carattere nazionale;

*f)* concessionarie di pubblicità:

*f.1)* da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;

*f.2)* da diffondere su giornali quotidiani o periodici;

*f.3)* da trasmettere per via telematica;

*g)* servizi interattivi e multimediali:

*g.1)* fornitori di servizi di accesso;

*g.2)* fornitori di servizi di informazione;

*g.3)* produttori e distributori di prodotti, compresa l'editoria elettronica e digitale;

*h)* produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1. Per l'anno 2000, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

*a)* attività esercitate da meno di due anni e rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

*b)* attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti «in stato di crisi»;

*c)* attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

*d)* attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste;

*e)* attività per servizi interattivi e multimediali.

Art. 2.

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2000, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3.

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 2000, è fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2000, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio o sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

*Il Ministro delle finanze*
DEL TURCO

*Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
VISCO

ALLEGATO

**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie
Centro Direzionale, Isola B5 – Palazzo Torre Francesco
80143 NAPOLI

Il sottoscritto: ...................................................... nella qualità di ..............................................
della ditta *(ragione sociale)*: ..........................................................................................................
dichiara ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto ministeriale............................ ...... quanto segue *(gli importi devono essere espressi alla lira)*:

Sede legale: ............................... Prov. ( __ ) via/piazza ..........................................n.... cap..........
Cod. fiscale ........................................................ P. IVA: ................................................
Telefono: ........................... Fax: ............................ E-mail: ...................................
Estremi iscrizione registro *(eventuale)* : R.N.S. ...................... R.N.I.R. ..............................
Categoria dell'operatore con riferimento all'attività prevalente *(in relazione ai ricavi)*: ...................................
Totale ricavi assoggettati al contributo *(A)*: L. ........................ Totale ricavi a bilancio: L. ........................
Contributo *(A x 0,35‰)*: L. .............................
Estremi versamento: data: __/__/__ mediante: .................................................

| ATTIVITÁ DELL'OPERATORE (*) | RICAVI ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO | RICAVI NON ASSOGGETTATI AL CONTRIBUTO (*) |
|---|---|---|
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| - | L. | L. |
| **- Totali** | **L.** | **L.** |

(*) **Note** *(fornire le motivazioni di non assoggettabilità al contributo delle singole voci)*:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Data __/__/__

Il legale rappresentante
(Timbro e firma)

**00A10011**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 luglio 2000.

**Sospensione di alcune specialità medicinali.**

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale, n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Constatato che dall'elaborazione dei supporti informatici, inviati dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000, è derivato l'allegato *A,* citato nella parte dispositiva del presente decreto, contenente l'elenco delle specialità da sospendere perché non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Preso atto, come disposto dall'art. 19, comma 2-*bis,* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, di non sospendere i prodotti per i quali è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi;

Ritenuto che le autocertificazioni, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suindicato decreto dirigenziale 8 marzo 2000, richiedono l'emanazione di diversi decreti cumulativi di sospensione di A.I.C., per esigenze organizzative e per le difficoltà connesse al riscontro tra i ponderosi dati cartacei e quelli derivanti dall'elaborazione dei tabulati informatici;

Decreta:

Sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n, 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità medicinali elencate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto, limitatamente alle confezioni a margine indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 7 luglio 2000

*Il dirigente:* GUARINO

ALLEGATO A

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL | MICOS | 12 OVULI VAGINALI | 025425087 |
| A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL | ZONCEF | IM 1 FL 500 MG+1 F SOLV 2 ML | 025783022 |
| A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL | MUVIAL | "MITE"30 BUSTINE 5 G 100 MG | 026641074 |
| A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL | MUVIAL | "MITE"30 CAPSULE 100 MG | 026641062 |
| A.G.I.P.S. FARMACEUTICI SRL | CARVIT | 10 FLACONCINI 1 G | 026849012 |
| A.M.S.A. S.R.L. | GONASI HP | 3 FLACONCINI IM 125 UI + 3 FIALE 2 ML | 003763152 |
| A.M.S.A. S.R.L. | GONASI HP | 3 FLACONCINI IM 500 UI + 3 FIALE SOLVENTE | 003763137 |
| A.M.S.A. S.R.L. | PRONTOGEST | 3 FIALE 50 MG 1 ML | 005239049 |
| A.M.S.A. S.R.L. | ETINILESTRADIOLO AMSA | 25 COMPRESSE 0,1 MG | 009830035 |
| A.M.S.A. S.R.L. | C DESTROSIO | 20 BUSTINE EFFERVESCENTI | 013580030 |
| A.M.S.A. S.R.L. | C DESTROSIO | 24 COMPRESSE | 013580016 |
| A.M.S.A. S.R.L. | C DESTROSIO | 10 BUSTINE EFFERVESCENTI | 013580028 |
| A.M.S.A. S.R.L. | GASTROSED | 50 COMPRESSE 25 MG | 024982023 |
| A.M.S.A. S.R.L. | ECOSTERIL | 15 OVULI VAGINALI 50 MG | 025041068 |
| A.MENARINI INDUSTRIE SUD | RANIDIL | 20 COMPRESSE 300 MG | 024447056 |
| A.MENARINI INDUSTRIE SUD | RANIDIL | "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG | 024447106 |
| A.MENARINI INDUSTRIE SUD | RANIDIL | "75" 5 CPR 75 MG | 024447157 |
| A.MENARINI INDUSTRIE SUD | ELICODIL | 56 COMPRESSE 400 MG | 032083038 |
| A.MENARINI INDUSTRIE SUD | ELICODIL | 14 COMPRESSE 400 MG | 032083014 |
| ABBOTT S.P.A. | CECON | 10 COMPRESSE MASTICABILI | 002699039 |
| ABBOTT S.P.A. | TALWIN | IM 10 F 1 ML | 021410042 |
| ABBOTT S.P.A. | TALWINTAB | 20 COMPRESSE 50 MG | 022564049 |
| ABBOTT S.P.A. | ETHRANE | FLACONE 250 ML SECURITY LOCK | 023112028 |
| ABBOTT S.P.A. | URODIE | GOCCE 30 ML 2,5 MG/ML | 028284040 |
| ABBOTT S.P.A. | GLUCOSIO, | 5% FLACONE 250 ML | 029643018 |
| ACARPIA - SERVICOS FARMACEUTICOS LDA | SILIBIOS | 30 COMPRESSE LACCATE 200 MG | 027262017 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | PROFER | 10 FLACONCINI ORALI 15 ML | 028146013 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | AS/85 | 5 FLAC 140 ML SOLUZ VAGINALE+5 CANNULE | 028665014 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | AS/85 | 10 BUSTE POLVERE SOLUZ VAGINALE 1,5 G | 028665026 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | IDROLAC FPS | FLACONE SCIROPPO 180 ML | 028909012 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | IDROLAC EPS | GRANULATO SOLUZIONE ORALE 20 BUSTINE 10 G | 028909024 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | GINENORM | 10 BUSTE USO GINECOLOGICO | 029135011 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | CLEVERAL | 40 COMPRESSE 1200 MG | 029197023 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | CLEVERAL | 12 FLACONCINI ORALI 3 G | 029197011 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | CLEVERAL | 30 BUSTE 3 G | 029197035 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | EFRIDOL | 30 COMPRESSE 200 MG | 032932028 |
| AESCULAPIUS FARMACEUTICI SRL | EFRIDOL | 30 COMPRESSE 100 MG | 032932016 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | DRIN | 4 COMPRESSE | 001569033 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | CACHET FIAT | 10 CONFETTI | 000084032 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ISTAMILE | SPRAY 40 ML | 000188045 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ISTAMILE | LINIMENTO 100 G | 000188033 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ASPICHININA | 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 002101057 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ASPICHININA | 20 COMPRESSE | 002101020 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ASPICHININA | 10 COMPRESSE | 002101018 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ASPICHININA | "PLUS" 10 BUSTINE GRAN. EFFERV | 002101044 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ASPICHININA | "PLUS" 10 CAPSULE | 002101032 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ARAN C | 10 COMPRESSE MASTICABILI 1 G | 002192019 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ARAN C | 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG | 002192058 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ARAN C | 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G | 002192045 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | RINOFTAL | RINO OFTALMICO GOCCE 10 ML | 002587018 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | BOROCAINA | 30 CPR OROSOLUBILI SENZA ZUCCHERO 750MG | 004901031 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | KATAVIT | GRAN. EFFERV. 10 BUSTINE 10 G | 009665011 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | DICLOREUM | "50 MG GRANULATO" 20 BUSTINE | 024515138 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | DICLOREUM | "TISSUGEL" 10 PLASTERS 180 MG | 024515153 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | DICLOREUM | FLACONE GOCCE 20 ML | 024515126 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | LASS | 30 CONFETTI | 024945014 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | FLUXUM | 2 FIALE SIRINGA 1,2 ML 12800 U.I. AXA | 026270102 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | SPIRAXIN | CREMA 5% 30 G | 026740023 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | TAURSOL | 20 COMPRESSE 150 MG | 026891010 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | TAURSOL | 20 COMPRESSE 300 MG | 026891022 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ALFAKINASI | FL LIO 250000 UI + SOLV 5 ML | 027133026 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | REDACTIV | POMATA 15 G 5% | 027519040 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | REUMACTIV BALSAMO | SPRAY 60 ML | 028007058 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | REUMACTIV BALSAMO | POMATA 30 G | 028007019 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | REUMACTIV BALSAMO | POMATA 50 G | 028007021 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | REUMACTIV BALSAMO | SPRAY 30 ML | 028007045 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ALFAGEN | 50 TAVOLETTE 10 MG | 028187021 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | NEO BOROCILLINA DECONGESTION. | GEL 30 G | 028229019 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | NEO BOROCILLINA DECONGESTION. | 10 FIALE INALANTI 5 ML | 028229021 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | LIMPEX | IM IV 3 FIALE 1 MG/1 ML | 028419012 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | LIMPEX | IM IV 3 FIALE 2 MG/1 ML | 028419024 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | ALVEN | " 5 % CREMA" 1 TUBO DA 40 G | 028500039 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | DIEP | 20 BUSTINE GRANULARE 25 MG | 028618015 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | AKUDOL | 10 COMPRESSE 200 MG USO ORALE | 028946034 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | AKUDOL | GRANULI 200 MG IN 10 BUSTINE SOSP ORALE | 028946046 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | AKUDOL | 20 COMPRESSE 200 MG USO ORALE | 028946022 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | AKUDOL | GRANULI 200 MG IN 20 BUSTINE SOSP ORALE | 028946010 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | EMOPLAST | "0,175 G + 4 G SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 200 ML | 032257014 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | EMOPLAST | FLACONE DISIN. SPRAY FLAC 150 G | 032257026 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | EMOPLAST | FLACONE DISIN. SPRAY FLAC 60 G | 032257038 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | CITRALKON | 1 FLACONE 500 ML | 032267027 |
| ALFA WASSERMANN S.P.A. | CITRALKON | 1 FLACONE 250 ML | 032267015 |
| ALLEN & HANBURYS LIMITED | VENTOLIN ROTACAP | 30 CARTUCCE POLVERE 0,480 MG | 024495018 |
| ALLEN & HANBURYS LIMITED | VENTOLIN ROTACAP | "MITE"30 CART. POLVERE 0,240 MG | 024495020 |
| ALLERGAN S.P.A. | PROPINE | FLACONE COLLIRIO 10 ML | 025252040 |
| ALLERGAN S.P.A. | VISTAGAN | FLACONE COLLIRIO 3 ML 0,5% | 025737026 |
| ALLERGAN S.P.A. | OXILIN | FLACONE COLLIRIO 10 ML | 025813027 |
| AMUCHINA S.P.A. | KASTEL-MED | SOLUZIONE FLACONE 500 ML | 032771026 |
| AMUCHINA S.P.A. | KASTEL-MED | SOLUZIONE TANICA 10 LT | 032771053 |
| AMUCHINA S.P.A. | KASTEL-MED | SOLUZIONE FLACONE 1000 ML | 032771038 |
| AMUCHINA S.P.A. | KASTEL-MED | SOLUZIONE FLACONE 250 ML | 032771014 |
| AMUCHINA S.P.A. | KASTEL-MED | SOLUZIONE TANICA 5 LT | 032771040 |
| ASTA MEDICA AG | HOLOXAN | IV 1 FLACONCINO 2000 MG | 023779059 |
| ASTA MEDICA AG | UROMITEXAN | 10 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG | 025312051 |
| ASTA MEDICA AG | UROMITEXAN | 20 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG | 025312063 |
| ASTA MEDICA AG | UROMITEXAN | 50 COMPRESSE RIVESTITE 400 MG | 025312075 |
| ASTA MEDICA AG | UROMITEXAN | 10 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG | 025312087 |
| ASTA MEDICA AG | UROMITEXAN | 50 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG | 025312101 |
| ASTA MEDICA AG | UROMITEXAN | 20 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG | 025312099 |
| ASTA MEDICA AG | KEITON | 10 SUPPOSTE 75 MG | 026782045 |
| ASTA MEDICA AG | KEITON | 30 CAPSULE 50 MG | 026782019 |
| ASTA MEDICA AG | KEITON | 30 CAPSULE 100 MG | 026782021 |
| ASTA MEDICA AG | KEITON | 10 SUPPOSTE 150 MG | 026782033 |
| ASTA MEDICA AG | LASTICOM | "2,2 MG COMPRESSE FILM-RIVESTITE" 20 COMPRESSE FILM-RIVESTITE | 027673019 |
| ASTA MEDICA AG | LASTICOM | "1MG/ML SPRAY NASALE, SOLUZIONE" 1 FLACONE NEBULIZZATORE DA 10 ML | 027673033 |
| ASTA MEDICA ARZNEIMITTEL GMBH | TRAVELGUM | 10 CONFETTI GOMMOSI MASTIC. 20 MG | 005170028 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | BETADINE | 30 G CREMA 5% | 023907153 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | BETADINE | SOLUZIONE FLACONE SPRAY 100 ML | 023907090 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | BETADINE | SOLUZIONE FLACONE 10 ML | 023907088 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | BETADINE | GEL VAGINALE TUBO 75 G | 023907049 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ASTA MEDICA S.P.A. | BETADINE | 100 G CREMA 5% | 023907165 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | MS CONTIN | 16 DISCOIDI RIL. CONTR. 200 MG | 025624053 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | CRONAUZAN | 30 CAPSULE 15 MG | 026255012 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | KATADOLON | 10 SUPPOSTE 75 MG | 026784049 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | KATADOLON | 10 SUPPOSTE 150 MG | 026784037 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | KATADOLON | 30 CAPSULE 50 MG | 026784013 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | KATADOLON | 30 CAPSULE 100 MG | 026784025 |
| ASTA MEDICA S.P.A. | ALLERGODIL | "2,2 MG COMPRESSE FILM-RIVESTITE" BLISTER 20 COMPRESSE FILM-RIVESTITE | 028310011 |
| ASTRA AB | LOSEC | "20 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" FLACONE VETRO DA 14 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO | 026804070 |
| ASTRA AB | PERGANIT | SOLUZIONE 10 FIALE 10 ML | 027317039 |
| ASTRA AB | NOBECUTANE | SPRAY 250 ML | 032138024 |
| ASTRA AB | NOBECUTANE | SPRAY 75 ML | 032138012 |
| ASTRA PHARMACEUTICA BV | METOTENS | 28 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 190MG IN BLISTER | 027310022 |
| ASTRA PHARMACEUTICA BV | METOTENS | 28 COMPRESSE RILASCIO CONTROLLATO 95 MG IN BLISTER | 027310010 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | CARBOCAINA | 1 FIALA 0,5% 5 ML | 016691394 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | CARBOCAINA | "ADRENALINA" 1 FIALA 0,5% 5 ML | 016691420 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | INDERAL | 50 COMPRESSE 40 MG | 020854030 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | INDERAL | "GRADUALE" 28 CAPSULE 160 MG | 020854067 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | MARCAINA | "ADRENALINA"1 SIR.10 ML 0,25% | 021409279 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | MARCAINA | "ADRENALINA"1 SIR.5 ML 0,25% | 021409267 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | MARCAINA | "ADRENALINA"1 SIR.10 ML 0,50% | 021409293 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | MARCAINA | "ADRENALINA"1 SIR.5 ML 0,50% | 021409281 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRA | 2% ADRENALINA 1:50000 5 FIALE 2 ML | 022671061 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRA | 2% ADRENALINA 1:80000 5 TUBOFIALE 1,8 ML | 022671046 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | XYLOCAINA CON ADRENALINA ASTRA | 2% ADRENALINA 1:50000 50 TUBOFIALE AUTOASP.1,8 ML | 022671085 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | VICILAN | 10 FIALE 5 ML 100 MG | 023546043 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | TENORETIC | 14 COMPRESSE 100+25 MG | 024737013 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | DIPRIVAN | IV 1 F. SIRINGA 2% 10 ML | 026114064 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | DIPRIVAN | 1 FLACONE 50 ML EMULS INFUS 2% | 026114088 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | DIPRIVAN | IV 1 F. SIRINGA 1% 20 ML | 026114049 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | ZESTRIL | "10" 14 COMPRESSE 10 MG | 026834034 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ASTRAZENECA S.P.A. | UNIPRIL | "1,25 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE | 027166040 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | EMLA | 1 TUBO CREMA 30 G | 027756030 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | ANTRA | "20 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO"FLACONE VETRO DA 14 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO | 028245088 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | MERREM | "250 MG+100 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FLACONE+1 SACCA | 028949055 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | LIDOCAINA CLORIDRATO | 2% FIALA 50 ML | 029726027 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | LIDOCAINA CLORIDRATO | 2% FIALA 10 ML | 029726015 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | HIBIZENE | SOLUZIONE FUSTINO 5 L | 032063012 |
| ASTRAZENECA UK LIMITED | HIBIDIL | SOLUZ. ACQUOSA STERILE COLOR ROSA 100ML | 032187027 |
| ASTRAZENECA UK LIMITED | HIBIDIL | SOLUZ. ACQUOSA STERILE COLOR ROSA 25ML | 032187015 |
| ASTRAZENECA UK LIMITED | HIBIMAX | SOLUZIONE STERILE COLOR GIALLO BUSTA 25ML | 032189019 |
| ASTRAZENECA UK LIMITED | HIBIMAX | SOLUZIONE STERILE COLOR GIALLO BUSTA 100ML | 032189021 |
| B. BRAUN MELSUNGEN AG | AMINOPLASMAL | 5% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML | 026790028 |
| B. BRAUN MELSUNGEN AG | AMINOPLASMAL | 10% SE IV 1 FLAC. SOLUZ. 500 ML | 026790030 |
| BAXTER HEALTHCARE CORPORATION | HEMOFIL M | IV FL.LIOF. 250 UI + FL.10 ML | 027128038 |
| BAYER AG | BAYMICARD | 24 COMPRESSE 10 MG | 026692032 |
| BAYER AG | CIFLOX | 10 COMPRESSE 250 MG | 026698035 |
| BAYER AG | CIFLOX | 6 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG | 026698047 |
| BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | ALKA SELTZER | 40 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 004601062 |
| BAYER DIAGNOSTICS MANUFACTURING LIMITED | ALKA SELTZER | 2 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 004601011 |
| BAYER S.P.A. | TRANSPULMINA | BALSAMICA 20 PASTIGLIE | 003008012 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | "03" 4 COMPRESSE 325 MG | 004763241 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | C PLUS 10 BUSTINE 10 G | 004763153 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | 4 COMPRESSE 0,5 G | 004763025 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | RAPIDA EFFERV.10 COMPRESSE | 004763090 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | "05 FORTE" 4 COMPRESSE 0,5 G | 004763304 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | C PLUS 20 BUSTINE 10 G | 004763165 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | RG 10 COMPRESSE 500 MG | 004763342 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | RG 20 COMPRESSE 500 MG | 004763355 |
| BAYER S.P.A. | ASPIRINA | 30 COMPRESSE ADULTI 500 MG | 004763367 |
| BAYER S.P.A. | DOLVIS | 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 007148051 |
| BAYER S.P.A. | DOLVIS | 10 COMPRESSE RICOPERTE | 007148048 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| BAYER S.P.A. | VINCI | 20 COMPRESSE 500 MG | 007659028 |
| BAYER S.P.A. | VINCI | 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI 1 G | 007659042 |
| BAYER S.P.A. | VINCI | 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI G 1 | 007659055 |
| BAYER S.P.A. | XIVAL | 10 CONFETTI | 007944010 |
| BAYER S.P.A. | XIVAL | 24 CONFETTI | 007944022 |
| BAYER S.P.A. | REFAGAN | 10 COMPRESSE 200 MG | 011977030 |
| BAYER S.P.A. | REFAGAN | 20 COMPRESSE 200 MG | 011977042 |
| BAYER S.P.A. | TRANSPULMINA RINO | FLAC. NEBULIZZATORE 15 ML | 014570028 |
| BAYER S.P.A. | PROMETAZINA BAYER | CREMA 20 G | 015902024 |
| BAYER S.P.A. | LASONIL | NEBULIZZATORE 26,5 ML/25 G | 020127041 |
| BAYER S.P.A. | PRIOVIT CALCIUM | 10 BUSTINE GRANULATO | 021533029 |
| BAYER S.P.A. | TRANSPULMINA GOLA | FLAC. NEBULIZZATORE 50 ML | 023837038 |
| BAYER S.P.A. | TRANSPULMINA GOLA | FLAC. NEBULIZZATORE 30 ML | 023837026 |
| BAYER S.P.A. | ALK-ACID | 20 BUSTINE MONOD. 10 ML | 024474076 |
| BAYER S.P.A. | ALK-ACID | 20 COMPRESSE | 024474049 |
| BAYER S.P.A. | ALK-ACID | 50 COMPRESSE | 024474052 |
| BAYER S.P.A. | CARDIOASPIRIN | 90 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG | 024840098 |
| BAYER S.P.A. | CARDIOASPIRIN | 60 COMPRESSE GASTROPROTETTE 100 MG | 024840086 |
| BAYER S.P.A. | SANIPIRINA | BB SCIROPPO 100 ML | 025038112 |
| BAYER S.P.A. | SANIPIRINA | AD 10 SUPPOSTE 600 MG | 025038124 |
| BAYER S.P.A. | SANIPIRINA | 10 COMPRESSE EFFERVESC. 500 MG | 025038100 |
| BAYER S.P.A. | SANIPIRINA | "500 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE | 025038098 |
| BAYER S.P.A. | SANIPIRINA | BB 10 SUPPOSTE 300 MG | 025038136 |
| BAYER S.P.A. | SANIPIRINA | LATT. 10 SUPPOSTE 150 MG | 025038148 |
| BAYER S.P.A. | BIFAZOL | "1% SCHIUMA CUTANEA" 6 BUSTE 10 G | 026045094 |
| BAYER S.P.A. | IDROCORTISONE ACETATO BAYER | CREMA 0,5% 20 G | 026163016 |
| BAYER S.P.A. | IDROCORTISONE ACETATO BAYER | UNGUENTO 0,5% 20 G | 026163028 |
| BAYER S.P.A. | CIPROXIN | FLACONE 100 ML SOSPENSIONE ORALE 10% | 026664072 |
| BAYER S.P.A. | SYSCOR | "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 30 MG | 026667055 |
| BAYER S.P.A. | SYSCOR | "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 10 MG | 026667030 |
| BAYER S.P.A. | SYSCOR | "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 40 MG | 026667067 |
| BAYER S.P.A. | SYSCOR | "CC" 14 COMPRESSE RIVESTITE RIL MODIF 20 MG | 026667042 |
| BAYER S.P.A. | GLUCOBAY | "50" ASTUCCIO 40 COMPRESSE 50 MG | 026851028 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| BAYER S.P.A. | VALERIANA E PASSIFLORA BAYER | 24 CAPSULE | 027380017 |
| BAYER S.P.A. | BETA ADALAT | 28 CAPSULE 70 MG (50+20 MG) | 027875018 |
| BAYER S.P.A. | BIFAZOL ONICOSET | UNGUENTO 10 G | 028154019 |
| BAYER S.P.A. | LAXIVAL FIBRE | 40 COMPRESSE MASTICABILI 625MG | 028774026 |
| BAYER S.P.A. | LAXIVAL FIBRE | 36 COMPRESSE 625 MG | 028774014 |
| BAYER S.P.A. | LAXIVAL FIBRE | GRANULARE 100 G | 028774038 |
| BAYER S.P.A. | ACTRON | 20 COMPRESSE 25 MG | 028840015 |
| BAYER S.P.A. | ACTRON | 10 COMPRESSE 25 MG | 028840027 |
| BAYER S.P.A. | ACTRON | 1 FLAC GOCCE ORALI SOLUZ 10 ML 5% | 028840066 |
| BAYER S.P.A. | ACTRON | GEL TUBO 50 G 2,5% | 028840054 |
| BAYER S.P.A. | ACTRON | 20 COMPRESSE 12,5 MG | 028840039 |
| BAYER S.P.A. | ACTRON | 10 COMPRESSE 12,5 MG | 028840041 |
| BAYER S.P.A. | FORTRADOL | 10 SUPPOSTE 100 MG | 028878104 |
| BAYER S.P.A. | BACILLUS SUBTILIS BAYER | 10 FIALE 5 ML | 028939015 |
| BAYER S.P.A. | LAXIVAL | FLACONE GOCCE 10 ML 7,5% | 029076027 |
| BAYER S.P.A. | LAXIVAL | 20 PERLE 3 MG | 029076015 |
| BAYER S.P.A. | AMBROXOL BAYER | 20 COMPRESSE EFFERV.30 MG. | 029152016 |
| BAYER S.P.A. | ACICLOVIR BAYER | TUBO 3 G CREMA USO CUTANEO 5% | 029350042 |
| BAYER S.P.A. | PRIMOXIL | "7,5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE | 029425016 |
| BAYER S.P.A. | PROLASTINA | FLAC POLV SOLUZ 500 MG + FLAC SOLV EV 20 ML | 031480015 |
| BAYER S.P.A. | IBUPROFENE BAYER | 10 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG | 032065017 |
| BAYER S.P.A. | IBUPROFENE BAYER | 20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG | 032065029 |
| BAYER S.P.A. | IBUPROFENE BAYER | 10 BUSTINE GRAN. EFFERV. 200 MG | 032065031 |
| BAYER S.P.A. | IBUPROFENE BAYER | 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 200 MG | 032065043 |
| BEAUFOUR S.P.A. | DIPHERELINE | 1FLAC POLV LIOF 3,75MG USO IM+1FIALA SOLV SOSP 2ML | 032955015 |
| BEAUFOUR S.P.A. | LANREOSCAN | 1 FLAC POLV SOSP INIETT USO IM 30 MG+1 FIALA SOLV | 032956017 |
| BEAUFOUR S.P.A. | LANREOSCAN | 2 FLAC POLV SOSP INIETT USO IM 30 MG+2 FIALE SOL | 032956029 |
| BELLON | CITOPLATINO | 1 FLACONE 10 MG 20 ML | 025074042 |
| BELLON | CITOPLATINO | 1 FLACONE 25 MG 50 ML | 025074055 |
| BELLON | CITOPLATINO | 1 FLACONE 50 MG 100 ML | 025074067 |
| BERK PHARMACEUTICALS LTD | BERKATENS | 30 COMPRESSE 80 MG | 027535020 |
| BERK PHARMACEUTICALS LTD | BERKATENS | 30 COMPRESSE 40 MG | 027535018 |
| BERK PHARMACEUTICALS LTD | BERKATENS | 30 COMPRESSE 120 MG | 027535032 |
| BIOPROGRESS S.P.A. | BIOLAC EPS | 1 FLAC. SCIROPPO 180 ML | 028539031 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| BIOPROGRESS S.P.A. | ORALSAN | 10 GOMME DA MASTICARE | 032113019 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | NEO NISIDINA | 4 COMPRESSE | 004558159 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | NEO NISIDINA | 2 COMPRESSE | 004558146 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | NEO NISIDINA | 1 COMPRESSA | 004558134 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | BUSCOPAN | "10 MG COMPRESSE RIVESTITE" 20 COMPRESSE RIVESTITE | 006979013 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | FRUBIOSINA P | GRANULATO 10 BUSTINE | 014097036 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | FRUBIOSINA P | "500" 10 FLAC.NI ORALI 10 ML | 014097012 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ANTIDOL | 20 COMPRESSE 500 MG | 020970075 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ANTIDOL | 5 FIALE EV IM 1G/2ML | 020970113 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ANTIDOL | AD 5 SUPPOSTE 1 G | 020970099 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ANTIDOL | BB 5 SUPPOSTE 300 MG | 020970101 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ANTIDOL | FLACONE 20 ML SOLUZ ORALE GOCCE 500 MG/ML | 020970087 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | CATAPRESAN | PERLONGETTEN 28 CAPSULE RITARDO 0,25 MG | 021502048 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ZEPELIN | CREMA 30 G | 022534111 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DOSBEROTEC | 30 CAPSULE PER INALAZIONE | 023457082 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DOSBEROTEC | 30 CAPSULE INALAZ. CON INALATORE | 023457094 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DOSBEROTEC | "0,5 UDV" 20 FIALOIDI MONODOSE SOL INAL 0,5 MG/2ML | 023457120 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DOSBEROTEC | SOLUZ. INALAT. MONODOSE 1,25 MG | 023457132 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | GASTROZEPIN | 30 COMPRESSE 25 MG | 024021026 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | MUCOSOLVAN | "60 MG COMPRESSE" BLISTER 20 COMPRESSE | 024428157 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | MEXITIL | 20 CAPSULE 200 MG | 024718013 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DUOVENT | "MITE" AEROSOL DOSATO 15 ML | 025233026 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DUOVENT | "MITE" BOMBOL SOSP PRESS INAL 10 ML | 025233065 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DUOVENT | "MITE UDV" 20 FIALOIDI SOL. INAL. 4 ML | 025233040 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DEAMOL | 10 SUPPOSTE 125 MG | 027099062 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DEAMOL | 20 COMPRESSE 500 MG | 027099011 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | DEAMOL | 10 SUPPOSTE 1000 MG | 027099035 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | CATAPRESAN TTS | TTS-3 2 SISTEMI TRANSDERMICI + 2 COPRICEROTTO | 027393038 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ZEPELINDUE | SCHIUMA 50 ML | 028508063 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ZEPELINDUE | 10 BUSTINE LAV. VAG. 500 MG/10 ML | 028508036 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | COMBIVENT | 20 CONTENITORI MONODOSE SOLUZIONE DA NEBULIZZARE | 029229034 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | COMBIVENT | AEROSOL 200 EROGAZIONI 10 ML | 029229022 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | COMBIVENT | AEROSOL 100 EROGAZIONI 5 ML | 029229010 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ATROVENT | "40" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI | 029308044 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ATROVENT | "20" AEROSOL DOSATO 200 EROGAZIONI | 029308057 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ATROVENT | "UDV" SOL. INAL. 0,5 MG/2 ML 20 FIALOIDI MONODOSE | 029308018 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | BUSCOFEN | 10 CAPSULE GEL. MOLLE 200 MG | 029396025 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | BUSCOFEN | 12 CAPSULE GEL. MOLLE 200 MG | 029396037 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | BUSCOFEN | 20 COMPRES. RIVEST. 200 MG | 029396013 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ORAMORPH | SOLUZIONE ORALE 20 MG/ML FLAC 120 ML | 031507027 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ORAMORPH | 20 FIALOIDI MONODOSE 5 ML USO ORALE 10 MG | 031507039 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ORAMORPH | 20 FIALOIDI MONODOSE 5 ML USO ORALE 30 MG | 031507041 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ORAMORPH | 20 FIALOIDI MONODOSE 5 ML USO ORALE 100 MG | 031507054 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | ORAMORPH | SOLUZIONE ORALE 20 MG/ML FLAC 30 ML | 031507080 |
| BRUSCHETTINI SRL | BRUMIXOL | 15 OVULI 50 MG | 025286067 |
| BRUSCHETTINI SRL | BRUMIXOL | 6 OVULI 50 MG | 025286055 |
| BRUSCHETTINI SRL | BRUMIXOL | 3 OVULI 100 MG | 025286079 |
| BRUSCHETTINI SRL | PROCIANIDOL | 30 CAPSULE 50 MG | 027266016 |
| BRUSCHETTINI SRL | LACRISOL | GEL OCULARE 30 ML | 032184020 |
| BYK GULDEN ITALIA SPA | MIXOBAR | "VENTRICOLO"1 MONOD.60% 230 ML | 027714056 |
| BYK GULDEN ITALIA SPA | MIXOBAR | "ESOFAGO"1 TUBO 100% 200 ML | 027714118 |
| BYK GULDEN ITALIA SPA | MIXOBAR | "VENTRICOLO"1 FUST. MULT.6 0% 5L | 027714070 |
| BYK GULDEN ITALIA SPA | MIXOBAR | "VENTRICOLO"1 MONOD. 60% 200 ML | 027714031 |
| BYK GULDEN ITALIA SPA | MIXOBAR | "100%" 1 FUSTINO MULTIDOSE 5 L | 027714017 |
| BYK GULDEN ITALIA SPA | MIXOBAR | "COLON"1 FUST. MULTIDOSE 40% 5L | 027714094 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | BE TOTAL | "200 G SCIROPPO" 1 FLACONE | 000850040 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | FARGAN | CREMA 50 G | 002516045 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | SUPPOSTE GLICERINA C ERBA | BB 12 SUPPOSTE | 005858030 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | SUPPOSTE GLICERINA C ERBA | AD 12 SUPPOSTE | 005858016 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ACTIVAROL | BB 14 FIALE ORALI 5 ML | 008315083 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | FARLUTAL | IM 1 FLACONE 150 MG | 015148075 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | KAO PRONT | SOSPENSIONE OS 60 ML | 019126010 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | KAO PRONT | SOSPENSIONE OS 120 ML | 019126034 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | TROFODERMIN | CREMA 10 G | 020942013 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | TROFODERMIN | CREMA DERM. 50 G | 020942037 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | AMPICILLINA CARLO ERBA | 12 CAPSULE 500 MG | 021158035 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | AMPICILLINA CARLO ERBA | FLAC. LIOF.1 G + F. SOLV. 4 ML | 021158050 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | AMPICILLINA CARLO ERBA | FL. LIOF. 500 MG + SOLV. 2,5 ML | 021158047 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | INABRIN | 4 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG | 023532056 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | INABRIN | 10 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG | 023532068 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NICERGOLYN | 30 COMPRESSE SOLUBILI 30 MG | 024462057 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NICERGOLYN | 8 F LIOF+8 F SOLV | 024462032 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NICERGOLYN | 30 COMPRESSE 30 MG | 024462044 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | CORTAID | CREMA 0,5% 10 G | 026033011 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | EPIRUBICINA CARLO ERBA | INIETT. FLACONE 50 MG | 028636025 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | EPIRUBICINA CARLO ERBA | INIETT. FL.10 MG + SOLV. 5 ML | 028636013 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | VITIKON | 1 FLAC. POLV. LIOF. 20 MCG + F. SOLV. | 029219019 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | VITIKON | 1 FLAC POLV LIOF 10 MCG + 1 SIRINGA 1 ML + 2 AGHI | 029219033 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | VITIKON | 1 FLAC POLV LIOF 20 MCG + 1 SIRINGA 1 ML + 2 AGHI | 029219045 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | VITIKON | 1 FLAC. POLV. LIOF. 10 MCG + F. SOL | 029219021 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NAPROSSENE CARLO ERBA | 30 COMPRESSE 500 MG | 029268024 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NAPROSSENE CARLO ERBA | 30 BUSTINE 500 MG | 029268036 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NAPROSSENE CARLO ERBA | 6 F.LIOF.500 MG + 6 F.SOLV. | 029268048 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | NAPROSSENE CARLO ERBA | 10 SUPPOSTE 500 MG | 029268012 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ALOPERIDOLO CARLO ERBA | GOCCE ORALI 1% 15 ML | 029300047 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ALOPERIDOLO CARLO ERBA | IM IV 5 FIALE 2 MG | 029300011 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ALOPERIDOLO CARLO ERBA | GOCCE ORALI 0,2% 15 ML | 029300035 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ALOPERIDOLO CARLO ERBA | 20 COMPRESSE 1 MG | 029300050 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ALOPERIDOLO CARLO ERBA | IM IV 5 FIALE 5 MG | 029300023 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ERITROMICINA CARLO ERBA | 10% 1 FLAC GRANULATO SOSPENSIONE ESTEMP. 100 ML | 029301025 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ERITROMICINA CARLO ERBA | 12 COMPRESSE 600 MG | 029301013 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | LATTULOSIO C.ERBA | FLACONE SCIROPPO 180 ML | 029398017 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | LATTULOSIO C.ERBA | 20 BUSTINE 10 G | 029398029 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | SCHIUMA 6 BUSTE 10 G | 029460058 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | 15 OVULI 50 MG | 029460060 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | LATTE 1% FLACONE 30 ML | 029460045 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | POLVERE 1% FLACONE 30 G | 029460033 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | 6 OVULI 150 MG | 029460072 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | SOLUZIONE 1% FLACONE 30 ML | 029460021 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | ECONAZOLO CARLO ERBA | CREMA 1% 30 G | 029460019 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | GLICEROLO CAMOMILLA E MALVA | 6 MICROCLISMI 6 G | 029649023 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | PROMETAZINA | 2% CREMA 30 G | 029655014 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | GOLAVAL | 24 PASTIGLIE GUSTO MENTA | 032227023 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | GOLAVAL | 24 PASTIGLIE GUSTO MENTA SENZA ZUCCHERO | 032227047 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | GOLAVAL | COLLUTTORIO FLAC.NO 15ML CON NEBULIZZATORE | 032227062 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | GERMOZERO PLUS | 10 MONODOSE 1,5 ML | 032232011 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | VERIDERM | SOSPENSIONE DERMATOLOGICA FLAC 30 ML | 032288019 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | FCE A08 | FLACONE 2,5 ML | 033671013 |
| CARLO ERBA O.T.C. S.P.A. | FCE A08 | 3 FLACONI 2,5 ML | 033671025 |
| CHIRON S.P.A. | ANATETALL | 1 FLACONE 10 ML (20 DOSI) | 002238032 |
| CHIRON S.P.A. | DIF-TET-ALL | AD 1 FIALA-SIRINGA SOSP INIETT 0,5 ML | 003671070 |
| CHIRON S.P.A. | DIF-TET-ALL | BB 1 FIALA-SIRINGA SOSP INIETT 0,5 ML | 003671082 |
| CHIRON S.P.A. | MORBILVAX | 1 FLAC 1 DOSE POLV SOSP LIOF+1 F-SIR SOLV 0,5ML | 023190059 |
| CHIRON S.P.A. | GUNEVAX | 1 FLAC. LIO + FIALA-SIRINGA 0,5 ML SOLV | 023318037 |
| CHIRON S.P.A. | MENPOVAX | "4" 1 FL LIOF.+ F. SIR. 0,5 ML | 024489078 |
| CHIRON S.P.A. | MORUBEL | 1 DOSE LIOF+1 F SIRINGA 0,5 ML | 026321024 |
| CHIRON S.P.A. | VAXIPAR | FLAC. VACC. LIOF.+ F.SIR. 0,5 ML | 027504048 |
| CHIRON S.P.A. | ACELLUVAX | 1 FIALA 0,5 ML | 028274025 |
| CHIRON S.P.A. | TRIACELLUVAX | FIALA 0,5 ML | 029401015 |
| CILAG GMBH | GLOBUREN | 1 FIALA 1 ML 2000 U/ML | 027296019 |
| CILAG GMBH | GLOBUREN | 1 FIALA 1 ML 4000 U/ML | 027296033 |
| CILAG GMBH | GLOBUREN | 1 FIALA 1 ML 10000 U/ML | 027296058 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | UROCHINASI CRINOS | SIR. PRONTO USO 250000 U.I. | 026195141 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | ECAFAST | " 12.500 U.I./0,5ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE+10 SIRINGHE PER INIEZIONE DA 1ML | 027429176 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | ECAFAST | "5.000U.I./0,2ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO SOTTOCUTANEO" 10 FIALE+ 10 SIRINGHE PER INIEZIONE DA 1ML | 027429164 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | TENSANIL | 28 COMPRESSE BISECABILI 5 MG | 027662042 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | TENSADIUR | 14 COMPRESSE 5 + 6,25 MG | 028211011 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | TENSADIUR | 14 COMPRESSE 20 + 25 MG | 028211035 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | PRECOND | 20 CAPSULE 20 MG | 029091030 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | PRECOND | 30 CAPSULE 20 MG | 029091042 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | PRECOND | 40 CAPSULE 10 MG | 029091028 |
| CRINOS INDUSTRIA FARMACOBIOLOGICA S.P.A. | PRECOND | 30 CAPSULE 10 MG | 029091016 |
| DOMPE' BIOTEC S.P.A. | NEUPOGEN | "480" 1 FLACONE 1,6 ML 480 MCG | 028216048 |
| DOMPE' BIOTEC S.P.A. | NEUPOGEN | "48" 1 SIRINGA PRERIEM. 48 MU/1,6 ML | 028216063 |
| DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL | TIOREDOX | FLAC 2,4 G POLV LIOF+FLAC 25 ML SOLV X SOL. INFUS. | 028850028 |
| DR. A.TORRE FARMACEUTICI SRL | TIOREDOX | FLAC 4,8 G POLV LIOF + FLAC 50 ML SOLV X SOL. INF. | 028850016 |
| DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L | NALOREX | 10 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG | 025969041 |
| DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L | PRINIVIL | 14 COMPRESSE 10 MG | 026830036 |
| DU PONT PHARMA ITALIA S.R.L | DUP 753 | 28 COMPRESSE DIVISIBILI RIVESTITE 50 MG | 029388016 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | ARTROXEN | GEL 50 G 10% | 024505087 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | ANGIDIL | 28 CAPSULE RIL.PROLUNG. 90 MG | 028258010 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | SULMEDIL | 15 COMPRESSE 200 MG | 029182021 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | SULMEDIL | 10 SUPPOSTE 200 MG | 029182045 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | SULMEDIL | 30 BUSTINE GRANULATO USO ORALE 100 MG | 029182033 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | SULMEDIL | 30 COMPRESSE 100 MG | 029182019 |
| ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A. | FONICEF | "500" IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 2,0 ML | 032807012 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | SECRETIL | 30 BUSTINE 60 MG | 025025091 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | CRONIZAT | IV 5 FIALE 100 MG/4 ML | 026617035 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | CRONIZAT | IV 5 FIALE 150 MG/6 ML | 026617047 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | CRONIZAT | IV 5 FIALE 300 MG/12 ML | 026617050 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | ETYZEM | "RETARD"28 CAPSULE 90 MG | 028156014 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | LITOFF | 20 COMPRESSE 450 MG | 028404034 |
| FARMACEUTICI CABER S.P.A. | KICAL | 30 BUSTINE GRAN EFFERV. USO ORALE 2500 MG | 032345023 |
| FARMACEUTICI DAMOR S.P.A. | SULIDAMOR | 10 SUPPOSTE 200 MG | 028705034 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | CHEMIOFURAN | 20 COMPRESSE 50 MG | 012031023 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | DIDANDIN | 25 COMPRESSE 1 MG | 018311011 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | DIDANDIN | 25 COMPRESSE 5 MG | 018311023 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | TRICLORDIURIDE | 50 COMPRESSE 4 MG | 020207039 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | ETIBI INH | 100 COMPRESSE 100 MG + 33 MG | 022177012 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | IDROLATTONE | 10 COMPRESSE 50 MG | 022666010 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | IDROLATTONE | 20 COMPRESSE 100 MG | 022666046 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | IDROLATTONE | 16 CAPSULE 25 MG | 022666059 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | FORGENAC | 30 COMPRESSE GASTRORES. 25 MG | 023828027 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | FORGENAC | 30 COMPRESSE GASTRORES. 50 MG | 023828039 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | ABILENE | FLACONE SOLUZIONE 2% 50 ML | 027142025 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | ABILENE | FLACONE SOLUZIONE 2% 30 ML | 027142013 |
| FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A. | ABILENE | FLACONE SOLUZIONE 2% 100 ML | 027142037 |
| FARMADES SPA | BETADES | 30 COMPRESSE 80 MG | 025265012 |
| FARMADES SPA | CORSAN | 30 COMPRESSE 5 MG | 025722051 |
| FARMADES SPA | REOMEDIN | "0,05 MG/0,5 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FIALA DA 0,5 ML | 027183045 |
| FARMADES SPA | REOMEDIN | "0,100 MG/1 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FIALA DA 1 ML | 027183033 |
| FARMADES SPA | KIRON | "0,075 MG + 0,03 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE RIVESTITE | 027305010 |
| FARMADES SPA | LEVOFOLENE | 10 FLACONCINI ORALI 7,5 MG | 027352032 |
| FARMADES SPA | BETTER | "0,03 MG + 0,05 MG COMPRESSE RIVESTITE" 21 COMPRESSE RIVESTITE | 027361017 |
| FARMADES SPA | AVANCORT | SCLUZ DERMATOLOGICA 0,1% 1 FLAC 20 ML | 028649073 |
| FARMADES SPA | CLAMIREN | LAVANDA VAGINALE 5 FLAC.150 ML | 028670014 |
| FARMADES SPA | TEORAN | 1 FLACONE SOLUZIONE CONCENTRATA 100 ML | 029056013 |
| FARMADES SPA | BORNAMID | 1 FLAC MICROGR. 3 G + 1 FLAC 13,5ML SOLUZ 20%+DISP | 029264013 |
| FARMALYOC | PARALYOC | 16 COMPRESSE 500 MG | 028351017 |
| FARMALYOC | PARALYOC | 10 COMPRESSE 250 MG | 028351029 |
| FARMALYOC | PARALYOC | 10 COMPRESSE 50 MG | 028351043 |
| FARMALYOC | PARALYOC | 10 COMPRESSE 125 MG | 028351031 |
| FARMALYOC | RHINALYOC | 30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 100 MG | 028486013 |
| FARMALYOC | RHINALYOC | 30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 750 MG | 028486037 |
| FARMALYOC | RHINALYOC | 30 COMPRESSE LIOFILIZZ. 375 MG | 028486025 |
| FIDIA SPA | WALIX | "600 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE | 027670025 |
| FIDIA SPA | ITAMI | 5 FIALE 75 MG/3 ML | 028966048 |
| FIDIA SPA | ITAMI | 10 SUPPOSTE 100 MG | 028966036 |
| FIDIA SPA | ITAMI | "RETARD" 20 COMPRESSE 100 MG | 028966024 |
| FIDIA SPA | ITAMI | 30 COMPRESSE 50 MG | 028966012 |
| FIDIA SPA | LEGEND | 20 COMPRESSE GASTRORES. 400 MG | 029081027 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| FIDIA SPA | LEGEND | 5 F LIOF. 400 MG + 5 F SOLV. | 029081015 |
| FIDIA SPA | ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI | FIALA 5 ML | 032571010 |
| FIDIA SPA | SODIO CLORURO | FIALA 45 MG/5ML | 032572012 |
| FINMEDICAL S.R.L. | DIFLUSAN | 30 COMPRESSE 500 MG | 024979039 |
| FINMEDICAL S.R.L. | SULREUMA | 10 SUPPOSTE 200 MG | 024980043 |
| FINMEDICAL S.R.L. | SULREUMA | 30 COMPRESSE 200 MG | 024980031 |
| FINMEDICAL S.R.L. | DIUROLAB | 30 COMPRESSE 220 MG | 025955016 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | POLYTRIM | COLLIRIO FLACONE 5 ML | 020654024 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | POLYTRIM | POMATA OFTALMICA 4 G | 020654036 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | VENTOLIN | "DISKUS" 60 DOSI 200 MCG | 022984138 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | ZANTAC | "SOLUBILE" 20 CPR EFFERV. 300 MG | 024448108 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | ZANTAC | 20 COMPRESSE 300 MG | 024448058 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | CLOBESOL LIQUIDO | LOZIONE 30 G 0,05% | 024752040 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | CLOBESOL LIQUIDO | "SCALP FLUID" 30 G SOLUZ 0,05% | 024752026 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LEFCAR | 10 FLAC.NI USO ORALE 2 G | 025378098 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LEFCAR | IM IV 5 FIALE 2 G | 025378086 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | AXOREN | 30 COMPRESSE 5 MG | 026541019 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | ZOFRAN | 2 FIALE 4 MG 2 ML | 027612050 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | ZOFRAN | 2 FIALE 8 MG 4 ML | 027612062 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | ZOFRAN | 4 SUPPOSTE 16 MG | 027612074 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LAMICTAL | 56 COMPRESSE DISPERSIBILI 200 MG | 027807092 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LAMICTAL | 56 COMPRESSE DISPERSIBILI 50 MG | 027807080 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LAMICTAL | 56 COMPRESSE DISPERSIBILI 100 MG | 027807078 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LAMICTAL | 28 COMPRESSE DISPERSIBILI 25 MG | 027807054 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LAMICTAL | 28 COMPRESSE DISPERSIBILI 5 MG | 027807066 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LACIPIL | 35 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG | 027830076 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LACIPIL | 28 COMPRESSE RIVESTITE 6 MG | 027830064 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | SEREVENT | "DISKUS" POLVERE PER INALAZIONE 28 DOSI 50 MCG | 027890134 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | IMIGRAN | 8 COMPRESSE 50 MG | 027975085 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | AEROSOL 120 EROGAZIONI 25 MCG | 028667018 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "125" CONTENITORE SOSP PRESS INAL 60 EROG 125 MCG | 028667234 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "250" CONTENITORE SOSP PRESS INAL 60 EROG 250 MCG | 028667259 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "DISKUS" 28 DOSI 50 MCG | 028667133 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "DISKUS" 60 DOSI 50 MCG | 028667145 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "DISKUS" 28 DOSI 100 MCG | 028667158 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "DISKUS" 28 DOSI 250 MCG | 028667172 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | FLIXOTIDE | "DISKUS" 28 DCSI 500 MCG | 028667196 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | ZELITREX | 42 COMPRESSE RIVESTITE 500 MG | 029503012 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LEVOXACIN | 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 250 MG | 033940026 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LEVOXACIN | 10 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG | 033940053 |
| GLAXO WELLCOME S.P.A. | LEVOXACIN | 7 COMPRESSE FILM RIVESTITE 500 MG | 033940040 |
| I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL | FERROL | 20 BUSTINE | 025446055 |
| I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL | FERROL | 40 CAPSULE | 025446042 |
| I.P.F.I. INDUSTRIA FARMACEUTICA SRL | CIRRUS DIFFUCAPS | 14 CAPSULE (1 COMPRESSA + GRANULI RILASCIO PROLUNGATO) USO ORALE | 031224013 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | VESISTOL | IV 1 FIALA 20 ML | 026107019 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | LUMENOR | 30 CONFETTI 50 MG | 026385017 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | IPERAN | POMATA 30 G | 026501027 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | IPERAN | FLACONE LOZIONE 30 ML | 026501015 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | PERKETAN | 5 FIALE 10 ML | 026708065 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | PERKETAN | 5 FIALE 2 ML | 026708053 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | CIRCOVIS | GOCCE ORALI 30 ML | 027463025 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | CIRCOVIS | 50 CAPSULE 10 MG | 027463037 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | CIRCOVIS | 10 FIALE LIOF. 4 MG + 10 F SOLV | 027463013 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | CIRCOVIS | 30 CAPSULE 30 MG | 027463049 |
| INVERNI DELLA BEFFA SPA | SOFIAN | 12 COMPRESSE 50 MG | 027570011 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF G 02 | IV FLAC. 500 MG + F.SOLV. 10 ML | 027591027 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF G 02 | IM FLAC. 1 G + F.SOLV. 3 ML | 027591039 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF G 02 | IV FLACONE 2 G | 027591054 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF G 02 | IV FLAC. 1 G + F.SOLV. 20 ML | 027591041 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF G 02 | IM FLAC. 500 MG + F.SOLV. 2 ML | 027591015 |
| IODOSAN S.P.A. | ALGITEC | FLACONE SOSPENSIONE 200 ML | 027643028 |
| IODOSAN S.P.A. | ALGITEC | 20 COMPRESSE (200 MG + 500 MG) | 027643016 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "2 MG COMPRESSE" 5 COMPRESSE | 028095089 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "2 MG COMPRESSA" 1 COMPRESSA | 028095077 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "0,2 MG/ML SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE DA 30 ML | 028095091 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "1 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA PER USO ENDOVENOSO | 028095065 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "3 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PER USO INTRAMUSCOLARE | 028095038 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "3 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PER USO ENDOVENOSO | 028095053 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "3 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA PER USO ENDOVENOSO | 028095014 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "1 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE | 028095026 |
| IODOSAN S.P.A. | EUTROM | "3 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 SIRINGHE PER USO INTRAMUSCOLARE | 028095040 |
| IODOSAN S.P.A. | FLOMEX | IV 1 FLAC. 1 G + 1 F. SOLV. | 028143028 |
| IODOSAN S.P.A. | FLOMEX | IV 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. | 028143016 |
| IODOSAN S.P.A. | FLOMEX | IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. | 028143042 |
| IODOSAN S.P.A. | FLOMEX | IM 1 FLAC. 1 G + 1 F. SOLV. | 028143055 |
| IODOSAN S.P.A. | FLOMEX | IV 1 FLAC. 2 G + 2 F. SOLV. | 028143030 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF AWI 200 | POMATA 15 G 2% | 028979019 |
| IODOSAN S.P.A. | SKF AWI 201 | POMATA 3 G 2% | 028986014 |
| IODOSAN S.P.A. | XYVIR | 12 COMPRESSE 250 MG | 029173022 |
| IODOSAN S.P.A. | XYVIR | 21 COMPRESSE 250 MG | 029173010 |
| IODOSAN S.P.A. | INFLUMED | "C" 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI IN STRIP | 029238021 |
| IODOSAN S.P.A. | INFLUMED | 12 COMPRESSE FILMATE IN BLISTER OPACO | 029238019 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0195 | TUBO 5 G CREMA 1% | 032156034 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0195 | FLAC EROG 2 G CREMA 1% | 032156022 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0195 | TUBO 2 G CREMA 1% | 032156010 |
| IODOSAN S.P.A. | GENGIMED | PASTA DENTIFRICIA TUBO 75 ML | 032191025 |
| IODOSAN S.P.A. | GENGIMED | PASTA DENTIFRICIA TUBO 30 ML | 032191049 |
| IODOSAN S.P.A. | GENGIMED | PASTA DENTIFRICIA TUBO 50 ML | 032191037 |
| IODOSAN S.P.A. | GENGIMED | PASTA DENTIFRICIA TUBO 100 ML | 032191013 |
| IODOSAN S.P.A. | GOLAMED DUE | "0,65MG+1,25MG PASTIGLIE" 20 PASTIGLIE ARANCIA | 032196026 |
| IODOSAN S.P.A. | GOLAMED DUE | "0,65MG+1,25MG PASTIGLIE " 20 PASTIGLIE BALSAMICHE | 032196038 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 84 COMPRESSE 5 MG | 032977050 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 84 COMPRESSE 0,25 MG | 032977062 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 126 COMPRESSE 0,25 MG | 032977074 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 210 COMPRESSE 0,25 MG | 032977086 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 84 COMPRESSE 0,5 MG | 032977098 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 84 COMPRESSE 1 MG | 032977100 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 21 COMPRESSE 5 MG | 032977124 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 21 COMPRESSE 1 MG | 032977035 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 84 COMPRESSE 2 MG | 032977047 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 21 COMPRESSE 2 MG | 032977112 |
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 21 COMPRESSE 0,5 MG | 032977023 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| IODOSAN S.P.A. | IOD RA0295 | 21 COMPRESSE 0,25 MG | 032977011 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | KANATROL | IM 1 FL + 1 FIALA 2 ML | 016255010 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | SPASMOSTOP | 30 COMPRESSE 40 MG | 027458013 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | SPASMOSTOP SOMATICO | 30 COMPRESSE 40 MG | 027459027 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | SPASMOSTOP SOMATICO | 30 CONFETTI 20 MG | 027459015 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | NEUPRAMIR | "1200" 1 SCATOLA 10 BUSTINE GRAN USO ORALE 1200 MG | 028029039 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | NEUPRAMIR | "600" 1 SCATOLA 20 BUSTINE GRAN USO ORALE 600 MG | 028029027 |
| IST. LUSO FARMACO D'ITALIA SPA | LUSOFERR | 10 FLAC.NI ORALI/TAPPO SERBAT. | 029045010 |
| ISTITUTO CANDIOLI SPA PROFILATTICO E FARMACEUTICO | AGIPIU' | BOMBOLA SPRAY 50 ML | 032291015 |
| ISTITUTO CANDIOLI SPA PROFILATTICO E FARMACEUTICO | AGIPIU' | BOMBOLA SPRAY 150 ML | 032291039 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | DIGOMAL | 20 PERLE | 010365029 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | RITMOCOR | 40 COMPRESSE LACCATE 275 MG | 018075022 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | CONVIVIAL | 30 CAPSULE | 020943039 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | MACRORAL | 12 COMPRESSE 300 MG | 025320019 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | MACRORAL | 12 BUST. MONOD. 300 MG | 025320033 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | MACRORAL | 12 BUST. MONOD. 600 MG | 025320045 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | ANEMIAL | 10 BUSTINE 40 MG | 025819083 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | ANEMIAL | 10 FLACONCINI 40 MG | 025819069 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | ANEMIAL | 10 BUSTINE 62,5 MG | 025819095 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | ANEMIAL | 10 FLACONCINI 62,5 MG | 025819071 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | NITRALFA | 30 COMPRESSE DIVISIBILI | 026515015 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | RAPICORT | 1 F.LIOF. 500 MG+1 F.SOLV.5 ML | 026800045 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | OMEPRAZEN | "20 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO" FLACONE VETRO DA 14 CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO | 026803078 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | OMEPRAZEN | 5 FIALE LIOF.40 MG | 026803039 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | ORAXIM | "125MG COMPRESSE RIVESTITE" 12 COMPRESSE | 027002017 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | QUINAZIL | "5MG/5ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 10 FIALE | 027225073 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | QUINAZIL | "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" BLISTER 28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM | 027225022 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | VECLAM | 14 BUSTINE GRANULATO PER SOSP ORALE 500 MG | 027529092 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | PRASTEROL | "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE | 027776020 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | AMBROMUCIL | 30 CAPSULE 100 MG | 028061036 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | AMBROMUCIL | P 30 BUSTINE GRANULARE 25 MG | 028061012 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | QUINAZIDE | "20 MG + 6,25 MG COMPRESSE RIVESTITE" BLISTER 14 COMPRESSE RIVESTITE | 028331027 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | DILRESIN | 16 CAPSULE 180 MG | 028627014 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | TERAPROST | FLAC. GOCCE 30 ML (2,5 MG/ML) | 028651040 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | FLUXETIL | 12 CAPSULE RIGIDE 20 MG | 033015013 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | FLUXETIL | 1 FLACONE 60 ML SOLUZIONE ORALE 20 MG/5 ML | 033015025 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | DESKETO | 20 COMPRESSE 12,5 MG | 034041018 |
| ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI S.P.A. | DESKETO | 40 COMPRESSE 12,5 MG | 034041020 |
| ISTITUTO GENTILI S.P.A. | IPAMIX | 30 CONFETTI | 024150017 |
| ISTITUTO GENTILI S.P.A. | CONDRESS | 50 TAVOLETTE 10 MG (CM 1 X 1) | 026010052 |
| ISTITUTO GENTILI S.P.A. | CONVERTEN EV | 10 FIALE 1 MG EV | 027515016 |
| ISTITUTO GENTILI S.P.A. | CONVERTEN EV | 10 FLACONI 5 MG EV | 027515028 |
| ISTITUTO GENTILI S.P.A. | OXI-LOPEMID | 20 COMPRESSE 1 MG | 029297013 |
| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | ALBUMINA UMANA ISI | "25%" 1 FLAC.100 ML + SET INFUS. | 006557033 |
| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | CEREBROPAN | GOCCE ORALI 30 ML 10 G | 023814054 |
| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | CEREBROPAN | 12 FIALE 5 ML | 023814039 |
| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | CEREBROPAN | IV 4 FLAC 3 G 15 ML | 023814041 |
| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | HAIMACIG ENDOVENA | 1 FLACONE LIOFILIZZATO 5000 UI + SOLVENTE 50 ML | 028179036 |
| ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO I.S.I. S.P.A. | HAIMACIG ENDOVENA | 1 FLACONE LIOFILIZZATO 2000 UI + SOLVENTE 20 ML | 028179024 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | MICOTEF | "2% CREMA VAGINALE" 1 TUBO DA 80 G | 023491069 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | GINATREN | 1 FL VACC LIOF + 1 F SOLV ML 0,5 | 024571034 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SAMILSTIN | "LAR" FLACONE 10 MG | 027284090 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SAMILSTIN | "LAR" FLACONE 30 MG | 027284114 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SAMILSTIN | "LAR" FLACONE 20 MG | 027284102 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SARONIL | SOLUZIONE 1% NEBULIZZAT. 30 ML | 028490047 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SARONIL | GEL 1% 30 G | 028490023 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SARONIL | CREMA 1% 30 G | 028490011 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | SARONIL | SOLUZIONE 1% CONTAGOCCE 30 ML | 028490035 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | DASKIL | 16 COMPRESSE 125 MG | 028629020 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | ENDOPROL | 1 FIALA 5 MG/5 ML | 028638017 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | ENDOPROL | 5 CAPSULE 5 MG | 028638029 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | ENDOPROL | 10 CAPSULE 5 MG | 028638031 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | RENPRESS | 14 COMPRESSE DIVISIBILI 6 MG | 028677019 |
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | REX | 30 COMPRESSE EFFERV. 1 G | 029481013 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| L P B ISTITUTO FARMACEUTICO SPA | MIGRAMIST | 1 FLAC 1,5 ML SOL ENDONASALE12 SPRUZZIDOSE 0,5 MG | 032336012 |
| LA.FA.RE. S.R.L. | DERMOLIN | 10 FLACONCINI SOLUZIONE VAG. 10ML | 022370050 |
| LA.FA.RE. S.R.L. | LASSIFAR | 30 BUSTINE MONODOSE 6 G | 027627025 |
| LA.FA.RE. S.R.L. | METAFAR | IV 1 FLACONE 1 G+F. SOLV.10 ML | 027909035 |
| LA.FA.RE. S.R.L. | METAFAR | IV 1 FLACONE 2 G | 027909047 |
| LA.FA.RE. S.R.L. | SALMOFAR | 5 FIALE 50 U.I. | 028586016 |
| LA.FA.RE. S.R.L. | FONICID | FLAC POLV 1 G+ FIALA SOLV 2,5 ML IV | 029412032 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | CISTOFURAN | 20 COMPRESSE 50 MG | 011591017 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | GINECOFURAN | 12 CANDELETTE VAGINALI | 015343027 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | NEODERM | "GINECOLOGICO"10 FLAC.NI 10 ML | 022094039 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | MONODOXIN | 8 CAPSULE 100 MG | 022347025 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | MONODOXIN | 5 CAPSULE 100 MG | 022347013 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | PLATOCILLINA | 12 CAPSULE 250 MG | 022365023 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | SULIC | 10 SUPPOSTE 200 MG | 024680074 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | SULIC | 30 COMPRESSE 200 MG | 024680062 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | MICOGIN | LOZ 30 ML 1% | 025055031 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | MICOGIN | CREMA DERM. 30 G. | 025055017 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | MICOGIN | CREMA VAG. 78 G 1% C/APPL | 025055029 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | MICOGIN | 15 OVULI VAGINALI 50 MG | 025055043 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | ISOGYN | 2 TAVOLETTE VAGINALI | 025358033 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | ISOGYN | FLAC. 20 ML. SOLUZ. DERMAT. | 025358021 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | VIRAC | FLACONE SCIROPPO 120 ML | 025401011 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | VIRAC | 12 OVULI VAGINALI | 025401112 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | VIRAC | COLLUTTORIO 20% FLACONE 100 ML | 025401136 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | VIRAC | 10 BUSTINE LAVANDE VAGINALI | 025401124 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | VIRAC | 40 COMPRESSE 500 MG | 025401035 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | BETADREN | 50 COMPRESSE 200 MG | 025564042 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | BETADREN | 30 COMPRESSE 200 MG | 025564030 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | ENCELIN | 3 FIALE 500 MG | 026016016 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | ENCELIN | 2 FLAC.NI MULTIDOSE 1000 MG | 026016030 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | ENCELIN | 1 FIALA 1000 MG | 026016028 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | CEFOSINT | IV 1 FLAC 1 G + 1 F 10 ML | 026024051 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | CEFOSINT | IM 1 FLAC 250 MG + 1 F 1 ML | 026024024 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | CEFOSINT | IM 1 FLAC. 1 G + 1 FIALA 3 ML | 026024012 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | CEFOSINT | IV 1 FLAC POLVERE 2 G | 026024048 |
| LAB.FARM.BIOL.CROSARA S.P.A. | CEFOSINT | IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 1,5 ML | 026024036 |
| LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | SULOVES | IM IV 10 FIALE 600 ULS | 026656064 |
| LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | ANGIOREX | 20 BUSTINE 80 MG | 027222025 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | DESOCOL | "150" ASTUCCIO 20 CAPSULE 150 MG USO ORALE | 027556012 |
| LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | TIAPROREX | 30 BUSTINE 300 MG | 027676016 |
| LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | TIAPROREX | 30 COMPRESSE 300 MG | 027676028 |
| LAMPUGNANI FARMACEUTICI SPA | TIAPROREX | 10 SUPPOSTE 300 MG | 027676030 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "10/90" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML | 025802378 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "20/80" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML | 025802380 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "40/60" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML | 025802404 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "50/50-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML 100UI/ML | 025802493 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "40/60-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML 100UI/ML | 025802481 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "30/70-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML 100UI/ML | 025802479 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "10/90-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML100 UI/ML | 025802455 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "50/50" 5 CARTUCCE 1,5 ML 100 UI/ML | 025802428 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "R-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 UI/ML | 025802442 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "I-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMPITE 3 ML 100 UI/ML | 025802430 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "50/50" 5 CARTUCCE 3 ML 100 UI/ML | 025802416 |
| LILLY DEUTSCHLAND GMBH | BIO INSULIN | "20/80-JET" 5 PENNE MONOUSO PRERIEMP.3 ML 100UI/ML | 025802467 |
| MAGGIONI S.P.A. | RINAZINA | "ADULTI GOCCE NASALI, SOLUZIONE" FLACONE 15ML | 000590024 |
| MAGGIONI S.P.A. | RINAZINA | "BAMBINI GOCCE NASALI, SOLUZIONE" FLACONE 15ML | 000590048 |
| MAGGIONI S.P.A. | SALI PER IL FEGATO ANDREWS | BUSTINA G 5 | 004984035 |
| MAGGIONI S.P.A. | SALI PER IL FEGATO ANDREWS | 1 BARATTOLO G 226 | 004984011 |
| MAGGIONI S.P.A. | SALI PER IL FEGATO ANDREWS | 1 BARATTOLO G 113 | 004984023 |
| MAGGIONI S.P.A. | LATTE DI MAGNESIA PHILLIPS | POLVERE 30 BUSTINE 2 G | 008601066 |
| MAGGIONI S.P.A. | LATTE DI MAGNESIA PHILLIPS | POLVERE 20 BUSTINE 2 G | 008601054 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| MAGGIONI S.P.A. | LATTE DI MAGNESIA PHILLIPS | POLVERE 10 BUSTINE 2 G | 008601041 |
| MAGGIONI S.P.A. | TRIMAX | 60 COMPRESSE | 022947067 |
| MAGGIONI S.P.A. | PANADOL | "500MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE | 024931053 |
| MAGGIONI S.P.A. | TRIPLICE | 4 COMPRESSE | 025108034 |
| MAGGIONI S.P.A. | TUSSIDIN | 20 CONFETTI | 027527023 |
| MAGGIONI S.P.A. | TUSSIDIN | SCIROPPO FLACONE 150 ML | 027527011 |
| MAGGIONI S.P.A. | NICOTINE PATCH | 14 CEROTTI TRANSD.NICOT.7 MG | 028685016 |
| MAGGIONI S.P.A. | NICOTINE PATCH | 14 CEROTTI TRANSD.NICOT.14 MG | 028685028 |
| MAGGIONI S.P.A. | NICOTINE PATCH | 14 CEROTTI TRANSD.NICOT.21 MG | 028685030 |
| MAGGIONI S.P.A. | BRONCHENOLO GOLA | 20 PASTIGLIE GUSTO LIMONE-MIELE | 032199010 |
| MAGGIONI S.P.A. | BRONCHENOLO GOLA | 20 PASTIGLIE GUSTO ERBE ALPINE | 032199046 |
| MAGGIONI S.P.A. | BRONCHENOLO GOLA | 20 PASTIGLIE GUSTO ANICE | 032199059 |
| MAGGIONI S.P.A. | BRONCHENOLO GOLA | 20 PASTIGLIE GUSTO LIQUIRIZIA | 032199073 |
| MAGGIONI S.P.A. | POLIGOL | SOLUZIONE FLACONE 100 ML | 033107018 |
| MAGGIONI S.P.A. | POLIGOL | SOLUZIONE FLACONE 150 ML | 033107020 |
| MARION MERRELL S.A. | ORNIDYL | 1 FIALA 20 ML 100 MG/ML | 027925015 |
| MARION MERRELL S.A. | ORNIDYL | 1 FLACONE 100 ML 200 MG/ML | 027925027 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | QARI | 6 COMPRESSE RIVESTITE 150 MG | 028028052 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | EFRAREL | 14 COMPRESSE 500 MG | 028049017 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | EFRAREL | IM IV 3 FIALE 1000 MG | 028049031 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | EFRAREL | 10 FLACONCINI ORALI 500 MG | 028049029 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | ZEDDAN | 14 CAPSULE 2 MG | 028266017 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | ZEDDAN | 28 CAPSULE 0,5 MG | 028266029 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | PU MAG | 20 BUSTINE POLVERE ORALE 1500 MG | 028982039 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | PU MAG | 20 FLACONCINI ORALI 1500 MG | 028982015 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | GIORAMEP | 20 CPR GASTRORESISTENTI 40 MG | 029217015 |
| MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A. | GIORAMEP | 30 CPR GASTRORESISTENTI 13 MG | 029217027 |
| OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | COLAX | FLACONE SCIROPPO 200 G | 015270022 |
| OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | COLAX | 22 CACHETS | 015270010 |
| OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | URODENE | "200 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 20 CAPSULE RIGIDE | 025947019 |
| OFFICINA FARMACEUTICA FIORENTINA S.R.L. | DEXICAM | "10 MG CAPSULE RIGIDE" BLISTER 30 CAPSULE | 025948011 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | VITAMINA C ELLEM | 20 COMPRESSE MASTICAB. 500 MG | 003090026 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | VITAMINA C ELLEM | 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG | 003090014 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | ANTIAL | IM 5 FIALE 1 ML 5 MG | 015439019 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | ANTIAL | 30 COMPRESSE 15 MG | 015439021 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | ANTIAL | SCIROPPO 100 ML | 015439033 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | ANTIAL | POMATA DERMATOLOGICA 30 G 2% | 015439058 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | FLEBS | CREMA 30 G | 024400018 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | RIBOTREX | "NIPIO" POLVERE SOSP ORALE FLAC 600 MG | 028177057 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | RIBOTREX | "AVIUM 600" BLISTER 8 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG | 028177044 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | RIBOTREX | 6 CAPSULE 250 MG | 028177018 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | NEURONIL | 14 COMPRESSE 100 MG | 028301012 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | NEURONIL | 3 FIALE LIOF.250 MG+3 F.SOLV. | 028301024 |
| PIERRE FABRE PHARMA S.R.L. | IMMUNAL | 1 FLAC. LIOF. 2 MG + SOLV. 1 ML | 028643017 |
| PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS | CACIT | 20 COMPRESSE EFFERV. 500 MG | 027476035 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLV. ARANCIA 100 BUSTE 5,85 G | 024399204 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | FLACONE POLVERE 400 G | 024399026 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE ARANCIA 335 G | 024399178 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE LIMONE 100 BUS.5,85 G | 024399255 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE ARANCIA 165 G | 024399166 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE LIMONE 30 BUSTE 5,85 G | 024399242 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE LIMONE 4 BUSTE 5,85 G | 024399230 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | FLACONE POLVERE 200 G | 024399014 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE LIMONE 335 G | 024399228 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE LIMONE 165 G | 024399216 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE ARANCIA 4 BUSTE 5,85 G | 024399180 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | METAMUCIL | POLVERE ARANCIA 30 BUS. 5,85 G | 024399192 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | DIGOXINA NATIVELLE | 25 COMPRESSE 0,125 MG | 027419035 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | DIGOXINA NATIVELLE | 40 COMPRESSE 0,250 MG | 027419011 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | VICKS TOSSE SEDATIVO | SCIROPPO 250 ML | 028688036 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | VICKS TOSSE FLUIDIFICANTE | SCIROPPO 250 ML | 028689038 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | MACROBID | 14 CAPSULE 100 MG | 028703015 |
| PROCTER & GAMBLE S.P.A. | VICKS FLU ACTION | 12 COMPRESSE | 031990017 |
| PROGE FARM S.R.L. | PARECID | "500" IM 1 FLAC 500 MG + 1 F 2,0 ML | 032806010 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | EQUIBRAL | 25 CONFETTI 10 MG | 017940014 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | NATRIUM DI | 25 CAPSULE | 020721015 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ESELIN | IM IV 6 FIALE 2 ML | 021545013 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ESELIN | GOCCE ORALI 20 ML | 021545037 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | MADAR | GOCCE ORALI 20 ML | 022714048 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | MADAR | 25 CONFETTI 5 MG | 022714024 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | PSICOBEN | IM 5 FIALE 2 ML 1 MG | 024785014 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | PSICOBEN | GOCCE ORALI 20 ML | 024785040 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | PSICOBEN | 20 COMPRESSE 2 MG | 024785038 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | PRIAXIM | 6 SUPPOSTE 200 MG | 025240033 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | PRIAXIM | 30 COMPRESSE 50 MG | 025240019 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | PRIAXIM | 20 COMPRESSE 100 MG | 025240021 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | DIURIDE | 20 COMPRESSE 200 MG | 025972011 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | DIURIDE | 50 COMPRESSE 200 MG | 025972023 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | MICIVAS | 20 COMPRESSE 400 MG | 026348019 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ENZIPAN | 100 CAPSULE | 027510041 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ENZIPAN | 60 CAPSULE | 027510027 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ENZIPAN | 40 CAPSULE | 027510015 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ENZIPAN | 120 CAPSULE | 027510054 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | GEFOIC | "15" POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE | 028164073 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | GEFOIC | 30 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 15 MG | 028164061 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | GEFOIC | "50" POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE | 028164059 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ISIMET | 20 COMPRESSE GASTRORESISTENTI 200 MG | 028168033 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ISIMET | IM IV 5 FLAC. LIO 100 MG + 5 F | 028168019 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ISIMET | IM IV 5 FLAC. LIO 200 MG + 5 F | 028168021 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | MAVIK | "2 MG CAPSULE" 14 CAPSULE | 028265015 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | MAVIK | "0,5 MG CAPSULE" 28 CAPSULE | 028265027 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ERACLIT | "4200 UI" SOLUZIONE SC 5 SIR.PRONTOUSO | 028695031 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ERACLIT | "4200 UI" SOLUZIONE SC 10 SIR.PRONTOUSO | 028695043 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ERACLIT | 5 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA | 028695017 |
| RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A. | ERACLIT | 10 SIR. PRONTE 1750 UI ANTI-XA | 028695029 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SOLVOBIL | SCIROPPO USO ORALE FLACONE 120 ML | 001861057 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VEGETALLUMINA | "100" GEL TUBO G 20 | 000444051 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VEGETALLUMINA | "100" GEL TUBO G 80 | 000444075 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | IMIDAZYL | "1 MG/ML SPRAY NASALE SOLUZIONE" 1 FLACONE 15 ML | 003410053 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | IMIDAZYL | "1 MG/ML COLLIRIO SOLUZIONE" 1 FLACONE 5 ML | 003410014 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VALONTAN | "BABY" 4 SUPPOSTE 25 MG | 003452063 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VALONTAN | "BABY"10 COMPRESSE RIV. 25 MG | 003452051 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | CAVED S | 50 TAVOLETTE | 004829026 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | RECORDIL | "LA" 40 COMPRESSE 100 MG | 011594037 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | FERRO B12 2000 | SCIROPPO 200 ML | 013514017 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | MEMORIL | 30 COMPRESSE 50 MG | 017647025 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VERICAINA | 2X100 10F 2 ML | 021393020 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VERICAINA | SOLUZ. 2% 10 F 10 ML | 021393044 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | PROCTOLYN | POMATA 20 G | 021925019 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | PROCTOLYN | 12 SUPPOSTE 2 G | 021925058 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | NAPROSYN | "MITE"IM 6 F 250 MG+6 F 2,5 ML | 023177114 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | NAPROSYN | 6 SUPPOSTE 500 MG | 023177076 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | NAPROSYN | "MITE" 6 SUPPOSTE 250 MG | 023177052 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ANTORAL GOLA | 20 PASTIGLIE GOMMOSE 5 MG | 023497050 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ANTORAL GOLA | GEL DENTIFRICIO 75 G | 023497074 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ANTORAL GOLA | GEL DENTIFRICIO 100 G | 023497086 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ANTORAL GOLA | "GOLA" SPRAY 30 ML | 023497100 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SOLUPEMID | 20 BUSTINE 400 MG | 024213047 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SYNFLEX | "FORTE 550" IM 6 FIALE 550 MG | 024722098 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SYNFLEX | "FORTE" 10 COMPRESSE RIVESTITE 550 MG | 024722112 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | TOSSORAL | SCIROPPO 100 ML | 025273095 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | BONUS SCIROPPO | FLACONE SCIROPPO 150 ML | 025866029 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | LOMEXIN | GEL 30 G 2% | 026043024 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | LOMEXIN | LOZIONE 30 ML 2% | 026043036 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | LOMEXIN | POLVERE ASPERSORIA 50 G 1% | 026043048 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ACEQUIN | IV 10 FIALE 5 MG/5 ML | 027230073 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ACEQUIN | 28 COMPRESSE 10 MG | 027230022 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | UNIVER | 56 CAPSULE 180 MG | 027291020 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | UNIVER | 28 CAPSULE 240 MG | 027291032 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | UNIVER | 28 CAPSULE 120 MG | 027291018 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ISOCEF | 4 BUSTINE 400 MG | 027850092 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ISOCEF | 12 BUSTINE 200 MG | 027850179 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ISOCEF | 12 CAPSULE 200 MG | 0278500167 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ISOCEF | 6 BUSTINE 400 MG | 0278500155 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ISOCEF | 6 BUSTINE 200 MG | 027850080 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | DIEZIME | IM IV 1 FL. 250 MG + 1 F. SOLV. 2 ML | 027940016 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ACEQUIDE | 14 COMPRESSE 6,25 MG | 028317028 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | DIRITROS | 8 COMPRESSE 250 MG | 028434013 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | PREST | 20 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG | 029274026 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | PREST | 12 COMPRESSE RIVESTITE 220 MG | 029274014 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ATENOLOLO RECORDATI | 14 COMPRESSE 100 MG | 029533015 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VARAMEL | 30 COMPRESSE RIVESTITE 80 MG | 031116027 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | VARAMEL | 30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG | 031116015 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ARMONIL | "100 MICROGRAMMI/24 ORE" 8 CEROTTI TRASDERMICI DA 8 MG | 032926038 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,1% 10 G | 033663016 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,1% 100 G | 033663067 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,1% 50 G | 033663042 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,1% 30 G | 033663030 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,05% 60 G | 033663117 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,05% 100 G | 033663129 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,05% 10 G | 033663079 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,05% 15 G | 033663081 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,05% 30 G | 033663093 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,05% 50 G | 033663105 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | SURETIN | GEL ACQUOSO 0,1% 60 G | 033663055 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA FARMACEUTICA S.P.A. | ESURON | 20 COMPRESSE 500 MG | 033781016 |
| ROCHE S.P.A. | VEGEBYL | 25 CONFETTI | 001113051 |
| ROCHE S.P.A. | ASPRO | "500" 10 COMPRESSE | 001363062 |
| ROCHE S.P.A. | ASPRO | 20 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 001363136 |
| ROCHE S.P.A. | ASPRO | "500" 30 COMPRESSE | 001363086 |
| ROCHE S.P.A. | ASPRO | 20 COMP. EFFERV. 500 MG | 001363124 |
| ROCHE S.P.A. | SARIDON | "SENZA CAFFEINA" 10 COMPRESSE | 004336071 |
| ROCHE S.P.A. | SARIDON | 5 COMPRESSE | 004336083 |
| ROCHE S.P.A. | SARIDON | "SENZA CAFFEINA" 5 COMPRESSE | 004336095 |
| ROCHE S.P.A. | AROVIT | "150.000 U.I./ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONCINO DA 7,5ML | 004880023 |
| ROCHE S.P.A. | SUPRADYN | 10 COMPRESSE RIVESTITE | 018622074 |
| ROCHE S.P.A. | SOBREPIN | "8,7G/100ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 40ML | 021481306 |
| ROCHE S.P.A. | SOBREPIN | "100MG GRANULATO" 24 BUSTINE DA 2G | 021481270 |
| ROCHE S.P.A. | TEMETEX | "0,3% UNGUENTO" TUBO 20G | 023682139 |
| ROCHE S.P.A. | BEROCCA | "500" 30 COMPRESSE LACCATE | 024040040 |
| ROCHE S.P.A. | RENNIE | 6 COMPRESSE | 024969040 |
| ROCHE S.P.A. | ROCEFIN | "0,25" IM 3 FL - F + 3 F SOLV | 025202021 |
| ROCHE S.P.A. | ROCEFIN | "1" IM 3 FLAC. 1 G + 3 FIALE SOLV. | 025202060 |
| ROCHE S.P.A. | ROCEFIN | "0,5" IM 3 FL - F + 3 F SOLV | 025202045 |
| ROCHE S.P.A. | TATIONIL | 5 FLAC. LIOF. 600 MG + 5 F SOLV | 026185037 |
| ROCHE S.P.A. | TATIONIL | 5 FLAC. LIOF. 300 MG + 5 F SOLV | 026185013 |
| ROCHE S.P.A. | ELMEX | "GEL" TUBO 215 G | 026487025 |
| ROCHE S.P.A. | CALCIVITA | 10 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 026633014 |
| ROCHE S.P.A. | TILCOTIL | 1 FIALA LIOF. 20 MG+1 F.SOLV | 026758084 |
| ROCHE S.P.A. | TILCOTIL | 20 COMPRESSE LACCATE 20 MG | 026758019 |
| ROCHE S.P.A. | TILCOTIL | "40 FIALE" 2 FIALE 40 MG + 2 FIALE SOLVENTE | 026758110 |
| ROCHE S.P.A. | TILCOTIL | 1 FIALA LIOF. 20 MG + 1 F.SOLV. | 026758058 |
| ROCHE S.P.A. | TILCOTIL | 2 FIALA LIOF. 20 MG+2 F.SOLV | 026758096 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ROCHE S.P.A. | LIXIDOL | 3 SUPPOSTE 30 MG | 027257106 |
| ROCHE S.P.A. | LIXIDOL | 6 SUPPOSTE 30 MG | 027257082 |
| ROCHE S.F.A. | LIXIDOL | FLACONE GOCCE 10 ML 2% | 027257094 |
| ROCHE S.P.A. | INIBACE | 28 COMPRESSE 1 MG | 027460056 |
| ROCHE S.P.A. | MEGESTIL | 30 BUSTINE 160 MG | 027574021 |
| ROCHE S.P.A. | DILATREND | 15 COMPRESSE DIVISIBILI 50 MG | 027604026 |
| ROCHE S.P.A. | RENNIE DEFLATIN | 18 COMPRESSE | 027708015 |
| ROCHE S.P.A. | RENNIE DEFLATIN | 24 COMPRESSE | 027708027 |
| ROCHE S.P.A. | TRONAN | CREMA 30 G | 027758034 |
| ROCHE S.P.A. | DRAGANON | 20 BUSTINE 750 MG | 027773011 |
| ROCHE S.P.A. | GLOBOCEF | 12 COMPRESSE 250 MG | 028153056 |
| ROCHE S.P.A. | TORADIUR | 28 COMPRESSE 2,5 MG | 028252043 |
| ROCHE S.P.A. | QUINODIS | 1 COMPRESSA LACCATA 400 MG | 028325025 |
| ROCHE S.P.A. | QUINODIS | 1 FLAC. INF. ENDOV. 400 MG | 028325049 |
| ROCHE S.P.A. | QUINODIS | 7 COMPRESSE LACCATE 200 MG | 028325013 |
| ROCHE S.P.A. | QUINODIS | 4 COMPRESSE LACCATE 400 MG | 028325037 |
| ROCHE S.P.A. | MOGUSTIL | 20 BUSTINE 200 MG | 028897039 |
| ROCHE S.P.A. | MOGUSTIL | SOSP. 20 MG/ML 200 ML | 028897027 |
| ROCHE S.P.A. | MOGUSTIL | 20 COMPRESSE 200 MG | 028897015 |
| ROCHE S.P.A. | FURTULON | 30 CPR RIVESTITE CON FILM USO ORALE 500 MG | 029094036 |
| ROCHE S.P.A. | FURTULON | 30 CPR RIVESTITE CON FILM USO ORALE 750 MG | 029094048 |
| ROCHE S.P.A. | AULIN BETA | 30 COMPRESSE DIV. 400 MG | 029122013 |
| ROCHE S.P.A. | AULIN BETA | 30 BUSTINE SINGOLE 400 MG | 029122025 |
| ROCHE S.P.A. | IBUSCENT | FLAC 10 CPR EFFERVESCENTI 200 MG USO ORALE | 029476013 |
| ROCHE S.P.A. | LAEVOLAC | 10 BUSTINE 10 GR | 029565025 |
| ROCHE S.P.A. | ZUREM | 12 SUPPOSTE 200 MG | 031220041 |
| ROCHE S.P.A. | ZUREM | CREMA 1,5% TUBO 50 GR | 031220054 |
| ROCHE S.P.A. | ZUREM | 6 FLACONI LIOF. 150 MG+ 6 FIALE SOLV. | 031220039 |
| ROCHE S.P.A. | ZUREM | 40 COMPRESSE 100 MG | 031220015 |
| ROCHE S.P.A. | ZUREM | 30 BUSTINE 100 MG | 031220027 |
| ROCHE S.P.A. | ODOMOX | 12 COMPRESSE PER USO ORALE 1 G | 031852015 |
| ROCHE S.P.A. | ALEVE | 20 COMPRESSE 220 MG | 032790026 |
| RORER HEALTH CARE LTD | FRUMIL | 28 COMPRESSE | 026870016 |
| S.I.F.I. S.P.A. | CABALTIN | COLLIRIO FLACONE 4 ML | 029524016 |
| S.I.F.I. S.P.A. | VIDEORELAX | BAGNO OCULARE FLAC 120 ML | 032071021 |
| SALUS RESEARCHES S.P.A. | GASTROL | 20 BUSTINE 25 MG | 025385030 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| SALUS RESEARCHES S.P.A. | LETOFORT | 30 BUSTINE 25 MG | 025582038 |
| SALUS RESEARCHES S.P.A. | IPOCALCIN | 5 FIALE 50 UI/1 ML | 027431016 |
| SCHERING A.G. | ISOVIST | "190" FLACONE 20 ML | 027532023 |
| SCHERING A.G. | ISOVIST | "190" FLACONE 10 ML | 027532011 |
| SCHERING A.G. | ECHOVIST | "200" FLAC. 3 G+ FLAC. 13,5 ML 20%+ DISP. SOSP. EV | 027874027 |
| SCHERING SPA | ULTRALAN | POMATA 20 G | 020910016 |
| SCHERING SPA | ULTRALAN | LOZIONE 20 ML | 020910129 |
| SCHERING SPA | ULTRALAN | UNGUENTO 20 G | 020910093 |
| SCHERING SPA | ULTRALAN | CREMA 20 G | 020910055 |
| SCHERING SPA | ANDROCUR | "50 MG COMPRESSE "BLISTER 15 COMPRESSE | 023090018 |
| SCHERING SPA | NERISONA | UNGUENTO 20 G | 023722046 |
| SCHERING SPA | NERISONA | POMATA 20 G | 023722010 |
| SCHERING SPA | NERISONA | CREMA 20 G | 023722073 |
| SCHERING SPA | NERISONA C | CREMA 20 G | 024378010 |
| SCHERING SPA | PERNEXIN FOLINICO | 12 COMPRESSE MASTICABILI | 025942032 |
| SCHERING SPA | PERNEXIN FOLINICO | 12 BUSTINE GRANULARE 8 G | 025942020 |
| SCHERING SPA | PERNEXIN FOLINICO | 10 FLACONCINI MONODOSE 15 ML | 025942018 |
| SCHERING SPA | ASMALIDE | SCIROPPO 0,02% 200 ML | 026012029 |
| SCHERING SPA | ASMALIDE | 30 COMPRESSE 2 MG | 026012017 |
| SCHERING SPA | ILOMEDIN | "0,05 MG/0,5 ML SOLUZIONE PER INFUSIONE ENDOVENOSA" 1 FIALA DA 0,5 ML | 027181027 |
| SCHERING SPA | PSORCUTAN | "50 MCG/G CREMA" TUBO 100G | 028254035 |
| SCHERING SPA | PSORCUTAN | "50 MCG/G SOLUZIONE CUTANEA" FLACONE 60ML | 028254050 |
| SCHERING SPA | SUADIAN | GEL 1% 30 G | 028480022 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | LORANS | 30 COMPRESSE 2,5 MG | 023001047 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | LORANS | 30 COMPRESSE 1 MG | 023001023 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | DINIKET | "RETARD"30 CAPSULE 120 MG | 026887099 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | DINIKET | FLACONE INFUSIONE 0,1% 50 ML | 026887075 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | DINIKET | 1 FLAC. INFUSIONE 0,05% 50 ML | 026887087 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | ELAN | "MULTITAB" 30 COMPRESSE 60 MG | 026888040 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | LACTOGER EPS | 30 BUSTINE 5 G | 027581026 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | DINELASI | 14 CAPSULE 400 MG | 028482014 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | DINELASI | 10 FIALE 200 MG | 028482026 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | FEMIPRES | 14 COMPRESSE 7,5 MG | 029214018 |
| SCHWARZ PHARMA S.P.A | ANDRODERM | "2,5MG/24ORE CEROTTI TRANSDERMICI" 30 CEROTTI | 031814027 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| SEQUUS PHARMACEUTICALS INC. | AMPHOCIL | 10 FLACONCINI 100 MG | 029443049 |
| SEQUUS PHARMACEUTICALS INC. | AMPHOCIL | 1 FLACONCINO 50 MG | 029443013 |
| SEQUUS PHARMACEUTICALS INC. | AMPHOCIL | 1 FLACONCINO 100 MG | 029443037 |
| SHIRE PHARMACEUTICAL LIMITED | MASTICALCIUM | 20 COMPRESSE MASTICABILI 500 MG | 027430014 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | DITANRIX | "ADULTI" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOSP INIETT IM 1 DOSE 0,5 ML | 020967067 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | POLIO SABIN | 25 MINITUBI DOSATI 0,135 ML | 026054078 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | POLIO SABIN | 25 TUBICINI 1 DOSE | 026054041 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | ENGERIX B | 1 FLAC. MONODOSE | 026653028 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | ENGERIX B | 10 FLAC. MONODOSE + SIRINGHE | 026653030 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | ENGERIX B | 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOSP INIETT 1ML/20MCG | 026653081 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | ENGERIX B | 10 SIRINGHE PRERIEMPITE SOSP INIETT 0,5ML/10MCG | 026653105 |
| SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A. | MENCEVAX ACWY | FL. LIOF.10 DOSI + SOLV. 10 DOSI | 026989032 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | COALIP | 4 F 2000 U + 4 F | 011926045 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | CORSODYL | "1% GEL DENTALE" 12 TUBI 50 G | 014371064 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | CORSODYL | "1% GEL DENTALE" 1 TUBO 50 G | 014371076 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | ENO | "GUSTO ARANCIA" 10 BUSTINE 5 G | 017612033 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | ENO | "GUSTO LIMONE" 10 BUSTINE 5 G | 017612045 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | ENO | 1 FLACONE 150 G | 017612058 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | ENO | "GUSTO ARANCIA" 1 FLACONE 150 G | 017612060 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | ENO | "GUSTO LIMONE" 1 FLACONE 150 G | 017612072 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | VELAMOX | 2 FLAC. 1 G + 2 FIALE 5 ML IM IV | 023097090 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | VELAMOX | 2 FLAC. 500 MG + 2 FIALE 3 ML IV IM | 023097076 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TAGAMET | "400" 30 BUSTINE 400 MG | 023572100 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TAGAMET | "200" 50 BUSTINE 200 MG | 023572098 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TAGAMET | "200" 40 BUSTINE 200 MG | 023572086 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TAGAMET | "200" 30 BUSTINE 200 MG | 023572074 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TAGAMET | "400" 40 BUSTINE 400 MG | 023572112 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLUXARTEN | 20 CAPSULE 10 MG | 024410019 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLUXARTEN | MITE 20 CAPSULE 5 MG | 024410033 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | SEBERCIM | 14 COMPRESSE 200 MG | 024997013 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | NEUROMET | 1 FLACONE 30 ML/6 G | 025294063 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | NEUROMET | SOLUZIONE OS 120 ML 16,0% | 025294048 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | NEUROMET | 8 BUSTINE 1600 MG | 025294075 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | CEFODIE | IV FLAC.500 MG + SIRINGA/SOLV. | 025418094 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | AUGMENTIN | IV FL LIOF 600 MG + F SOLV 10 ML | 026089060 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | CADRATEN | 21 COMPRESSE 20 MG | 026242077 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TIMENTIN | "1,6 EV PEDIATRICO" FLAC POLV SOLUZ 1,6 G | 027118037 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | TIMENTIN | "0,6 IM PEDIATRICO" FLAC POLV SOLUZ 0,6G+FSOLV 2ML | 027118049 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRL 17421 | IV FLACONE 2 G | 027187057 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRL 17421 | IM FLACONE 1 G + SOLV 3 ML | 027187032 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRL 17421 | IV FLACONE 500 MG + SOLV 10 ML | 027187020 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRL 17421 | IM FLACONE 500 MG + SOLV 2 ML | 027187018 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRL 17421 | IV FLACONE 1 G + SOLV 20 ML | 027187044 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | HALFAN | 6 COMPRESSE 250 MG | 027540018 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | HALFAN | 1 FLAC. SOSPENSIONE 30 ML 2% | 027540032 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | HALFAN | 1 FLAC. SOSPENSIONE 45 ML 2% | 027540020 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | KYTRIL | "1 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA PER USO ENDOVENOSO | 028093060 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | KYTRIL | "2 MG COMPRESSA" 1 COMPRESSA | 028093072 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | KYTRIL | "3 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PER USO ENDOVENOSO | 028093058 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLOXEF | IV 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. | 028141012 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLOXEF | IV 1 FLAC. 1 G + 1 F. SOLV. | 028141024 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLOXEF | IV 1 FLAC. 2 G + 1 F. SOLV. | 028141036 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLOXEF | IM 1 FLAC. 0,5 G + 1 F. SOLV. | 028141048 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FLOXEF | IM 1 FLAC. 1 G + 1 F. SOLV. | 028141051 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | MIDY VITAMINA C 1000 | 12 BUST.1000 MG SENZA ZUCCHERO | 028303016 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | HAVRIX | "1440 ADULTO" 1 FLACONE 1 DOSE 1 ML | 028725113 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | HAVRIX | "720 PEDIATRICO" 1 FLAC 1 DOSE 0,5 ML | 028725099 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FAMVIR | 21 COMPRESSE 250 MG | 029172018 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | FAMVIR | 12 COMPRESSE 250 MG | 029172020 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | INFANRIX | "SOLUZIONE INIETTABILE USO ENDOVENOSO" 25 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,5 ML CONTENITORI MONODOSE | 029244062 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | INFANRIX | "SOLUZIONE INIETTABILE USO ENDOVENOSO" 10 FLACONCINI DA 0,5 ML CONTENITORI MONODOSE | 029244035 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | INFANRIX | "SOLUZIONE INIETTABILE USO ENDOVENOSO" 25 FLACONCINI DA 0,5 ML CONTENITORI MONODOSE | 029244050 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | INFANRIX | "SOLUZIONE INIETTABILE USO ENDOVENOSO" 1 FLACONCINO DA 0,5 ML CONTENITORE MONODOSE | 029244011 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRONCOMUCIL | SCIROPPO BAMBINI FLAC.150 ML 2% | 029550023 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | EUCLORINA | POLV SOLUB 6 BUSTINE 2,5 G | 032056018 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | VECTAVIR | FLAC EROG 2 G CREMA 1% | 032155020 |
| SMITHKLINE BEECHAM S.P.A. | BRONCONAIT | 12 CAPSULE MOLLI A CONTENUTO LIQUIDO | 033530041 |
| SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA | DIFOSFONAL | "300" 12 FIALE 300 MG | 026510040 |
| SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA | SEACOR | "500 MITE" 30 CAPSULE 500 MG | 027616010 |
| SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA | LOSFERRON | BLISTER 60 CPR EFFERV 695 MG USO ORALE | 027731049 |
| SOCIETA PRODOTTI ANTIBIOTICI SPA | MEGESPA | 30 COMPRESSE USO ORALE 80 MG | 028985012 |
| SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | ASMELOR | SPRAY NASALE FLACONE 10 ML | 027700032 |
| THE WELLCOME FOUNDATION LTD | SEMPREX | 100 ML SCIROPPO 8 MG/10 ML | 027324021 |
| THE WELLCOME FOUNDATION LTD | DUACT | 36 CAPSULE | 027693011 |
| THE WELLCOME FOUNDATION LTD | DUACT | "LA" 28 CAPSULE | 027693023 |
| THE WELLCOME FOUNDATION LTD | MIVACRON | IV 2 FIALE 25 ML | 028845030 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | CRISOFIN | 30 COMPRESSE RIVESTITE 3 MG | 025498027 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BETABACTYL | "0,6IM PEDIATRICO" FL POLV SOL INIETT 0,6G+2MLSOLV | 027622048 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BETABACTYL | "1,6 EV PEDIATRICO" FLAC POLV SOLUZ INIETT 1,6G | 027622036 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BETABACTYL | IV 1 FLACONE 3,2 G | 027622024 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BETABACTYL | 1 FLAC. 1,2 G IM + 1 FIALA 2 ML | 027622012 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | EUTIMIL | "20 MG COMPRESSE" 12 COMPRESSE | 027964016 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "1 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE | 028063028 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "3 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 SIRINGHE PRERIEMPITE PER USO INTRAMUSCOLARE | 028063042 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "1 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA PER USO ENDOVENOSO | 028063067 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "2 MG COMPRESSA" 1 COMPRESSA | 028063079 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "0,2 MG/ML SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONEDA 30 ML | 028063093 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "3 MG/1 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PER USO INTRAMUSCOLARE | 028063030 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "2 MG COMPRESSE" 5 COMPRESSE | 028063081 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "3 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 FIALA PER USO ENDOVENOSO | 028063016 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | TARAZ | "3 MG/5 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 1 SIRINGA PER USO ENDOVENOSO | 028063055 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | ACTALVIR | 21 COMPRESSE 250 MG | 029174012 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | ACTALVIR | 12 COMPRESSE 250 MG | 029174024 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | SA RA0195 | TUBO 5 G CREMA 1% | 032154039 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | SA RA0195 | FLAC EROG 2 G CREMA 1% | 032154027 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | SA RA0195 | TUBO 2 G CREMA 1% | 032154015 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BRONCO VALDA | SCIROPPO 200 G | 013754039 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BRONCO VALDA | GOCCE 30 ML | 013754015 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | SEDOTUS VALDA | FLACONE GOCCE 20 ML | 019771031 |
| VALDA LAB.FARMACEUTICI S.P.A. | BRONCHENOLO ANTIFLU' C | 12 COMPRESSE EFFERVESCENTI | 029210010 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | ARTANE | "RETARD" 30 CAPSULE 5 MG | 003488032 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MAGNESIA BISURATA | "AROMATIC" 10 PASTIGLIE | 005781063 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MAGNESIA BISURATA | POLVERE 100 G | 005781051 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LEDERVITAM | 20 CAPSULE | 006965040 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | ACROMICINA | CON IDROCORTISONE POMATA DERM 20 G | 008634077 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | ACROMICINA | CON IDROCORTISONE POMATA OFT 2,5 G | 008634089 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | ACROMICINA | SOSPENSIONE OL. 6 ML OFTALMICA | 008634139 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | DIAMOX | "RETARD" 12 CAPSULE 500 MG | 009277031 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | STREPTOMAGMA | 6 BUSTINE SOSP. MONODOSE 10 ML | 011068057 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LEDERCORT | SCIROPPO 60 ML | 013973108 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LEDERMICINA | 8 COMPRESSE 300 MG | 016634065 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | METHOTREXATE | 100 COMPRESSE 2,5 MG | 019888027 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | SELENAC | FLACONE SOSPENSIONE 120 ML | 020083073 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | SELENAC | 30 COMPRESSE | 020083059 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | SELENAC | 30 COMPRESSE MASTICABILI | 020083061 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | AQUAMOX | 12 COMPRESSE 50 MG | 020566016 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MIAMBUTOL | IM IV TOPICO 1 FIALA 250 MG | 020839078 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MIAMBUTOL | FLACONE SCIROPPO 120 ML 2,5% | 020839080 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | IPOTEX 90 | 24 COMPRESSE | 020936011 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | DEMEBRONC | 16 COMPRESSE | 021145040 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | TUSSI VIL | FLACONE SCIROPPO 120 ML | 021321031 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | FERCREMIN B12 | SCIROPPO 120 ML | 021546039 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | FERCREMIN B12 | 24 FLAC.NI SCIROPPO 5 ML | 021546041 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MIAZIDE | 50 COMPRESSE 500 MG | 021592086 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MIAZIDE | SCIROPPO 60 ML | 021592136 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | VARIBIOTIC | 8 CAPSULE | 022055014 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MINOCIN | SCIROPPO 60 ML | 022240081 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MINOCIN | 16 CAPSULE 100 MG | 022240028 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | NICHOLIN | 2 FIALE 4 ML 1000 MG | 022409080 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | NICHOLIN | 1 FIALA 4 ML 1000 MG | 022409078 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | NICHOLIN | "500" 3 FIALE 4 ML | 022409054 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| WYETH LEDERLE S.P.A. | PRENATAL | 30 COMPRESSE | 022885040 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | CINOPAL | 20 CAPSULE 300 MG | 023331022 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | BREK | 12 CAPSULE 2 MG | 023932015 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | ARTRENE | "FORTE" 5 FIALE 800 MG | 023971031 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LOXAPAC | 30 CAPSULE 10 MG | 024238014 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LOXAPAC | 30 CAPSULE 25 MG | 024238038 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LOXAPAC | 30 CAPSULE 50 MG | 024238053 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LOXAPAC | GOCCE 30 ML | 024238077 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LEDERFOLIN | 10 F. LIOF. 1,5 MG+10 F. SOLV. | 024659144 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | TRIPTENE | 20 BUSTINE GRAN. EFFERV. 100 MG | 025065044 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | VIDORA | 30 COMPRESSE 25 MG | 025426014 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | VIDORA | 30 COMPRESSE 50 MG | 025426026 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | LODINE | "CREMGEL" GEL 50 G 10% | 025656063 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | XANTIUM | 5 FIALE 0,5 MG 1 ML | 025704014 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | XANTIUM | 3 FIALE 1 MG 1 ML | 025704026 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | CEREDOR | GOCCE SOLUZ. ESTEMP. 12,316 G | 025745112 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | CEREDOR | 30 COMPRESSE 500 MG | 025745098 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | URIFUGAN | 30 COMPRESSE | 026087015 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | PENTICORT | CREMA 30 G 0,1% | 026125017 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | PENTICORT | POMATA 30 G 0,1% | 026125029 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MATRIX | 20 BUSTINE 400 MG | 026324032 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | MATRIX | 20 CAPSULE 200 MG | 026324020 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | BRONCOCOR | AEROSOL 200 INALAZIONI 4 MG/ML | 026598033 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | BRONCOCOR | SCIROPPO 200 ML 1,5 MG/ML | 026598021 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | SUPRAX | 6 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG | 027127012 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | ZENOL PLASTER | 5 BENDE AUTOADERENTI 14 X 10 CM | 028140010 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | TAZOCIN | 1 FLAC. LIOF 1 + 0,125 G + 1 FLAC | 028249011 |
| WYETH LEDERLE S.P.A. | PNU-IMUNE* 23 | "575 MG/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE E SOTTOCUTANEO" 10 SIRINGHE PRERIEMPITE DA 0,5 ML | 029547027 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FOSFOCRISOLO | IM 10 FIALE 0,01 G | 009333079 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FOSFOCRISOLO | IM 5 FIALE 0,05 G | 009333081 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | GLITISOL | 16 CAPSULE 500 MG | 017010075 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | GLITISOL | 16 CAPSULE | 017010024 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL | "UROLOGICO"1 FIALA 25 ML | 020582084 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL | "20" EST 5 F 3 ML | 020582058 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL | IM IV 10 FIALE 300 MG 3 ML | 020582033 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL | IM IV 6 FIALE 300 MG 3 ML | 020582021 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL | "UROLOGICO" 5 FIALE 25 ML | 020582096 |

| RAGIONE SOCIALE | SPECIALITA' MEDICINALE | CONFEZIONI | N. AIC |
|---|---|---|---|
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL ANTIBIOTICO | "INIETTABILE TOPICO" BB 1 FLACONE 250 MG + 1 F | 020660078 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FLUIMUCIL ANTIBIOTICO | AD 1 FLACONE 500 MG + 1 F. | 020660039 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EURECEPTOR | "200" 50 BUSTE 200 MG | 023573102 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EURECEPTOR | "400" 30 BUSTINE 400 MG | 023573126 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EURECEPTOR | "200" 40 BUSTE 200 MG | 023573090 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EURECEPTOR | "400" 40 BUSTINE 400 MG | 023573138 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EURECEPTOR | "200" IM IV 12 FIALE 200 MG | 023573025 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | URSACOL | 40 COMPRESSE 150 MG | 023630041 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | URSACOL | 10 COMPRESSE 300 MG | 023630054 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | URSACOL | 30 COMPRESSE 300 MG | 023630078 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EPALFEN EPS | 15 BUSTINE 12 G | 024409120 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | SEKI | "BB" 60 TAVOLETTE MASTIC. 4,4, MG | 024427039 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | SEKI | "BB" 20 TAV. MASTIC. 4,4 MG | 024427027 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | BENTUM | 30 COMPRESSE 500 MG | 025395029 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | ANTAXONE | "25MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE | 025855053 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | BEVOREN | IV 6 FIALE 100 MG | 025892023 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | BEVOREN | 30 COMPRESSE 100 MG | 025892011 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FASPIC | "600 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 20 BUSTINE | 026916041 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | FASPIC | "600 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE" 8 BUSTINE | 026916066 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | AREBROX | 30 COMPRESSE EFFERV.0,25 MG | 027685015 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | AREBROX | 30 COMPRESSE EFFERV. 0,50 MG | 027685027 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | AREBROX | AEROSOL DOSATO 40 MG/0,2 MG | 027685066 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EDENIL | 10 BUSTE USO GINECOLOGICO | 027741038 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | VIAPRES | "6MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE | 027887052 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | VIAPRES | "6MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 35 COMPRESSE | 027887064 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | OFTEAR | FLACONE COLLIRIO 10 ML | 028174011 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | ZEFALGIN | 12 COMPRES. EFFERV. 200 MG | 028710010 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | ZEFALGIN | 12 COMPRESSE 200 MG | 028710034 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | CODEX | 20 CAPSULE 250 MG | 029032024 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | CODEX | 20 BUSTINE 250 MG | 029032048 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EPALFEN | 10 BUSTE 12 G | 029119056 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | EPALFEN | 10 BUSTE 9 G | 029119043 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | KAMBRAX | 30 COMPRESSE 20 MG | 029187022 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | KAMBRAX | 30 COMPRESSE 10 MG | 029187010 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | METADONE CLORIDRATO | FLACONE SCIROPPO 0,1% 100 ML | 029968070 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | METADONE CLORIDRATO | FLACONE SCIROPPO 0,1% 1000 ML | 029968094 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | METADONE CLORIDRATO | FLACONE SCIROPPO 0,1% 500 ML | 029968082 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | PRONTOIODIO | SOLUZIONE FLACONE 25 ML | 032264018 |

**00A9963**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialità medicinale per uso veterinario «Metacam» - soluzione iniettabile - della ditta Boehringer Ingelheim am Rhein.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C/2000/767 del 24 marzo 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metacam» (meloxicam) per cani, della ditta Boehringer Ingelheim am Rhein - Germania, secondo la procedura centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario METACAM (meloxicam) già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/97/004/002 - 5 mg/ml soluzione iniettabile, fiala per iniezione in vetro incolore da 10 ml - chiusa con tappo di gomma e sigillata con capsula di alluminio - iniezione sottocutanea, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

fiala da 10 ml - A.I.C. n. 102972015.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 10 luglio 2000

*Il direttore generale:* MARABELLI

**00A10031**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialità medicinale per uso veterinario «Incurin-estriolo» della ditta Intervet International B.V.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C/2000/777 del 24 marzo 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Incurin-estriolo» della ditta Intervet International B.V., Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Neederland;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario INCURIN-estriolo, già inserito nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/2/00/018/001 - compressa 1 mg - blister di cloruro di polivinile/alluminio con 30 compresse per blister - uso orale, viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

blister 30 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 103040010.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 10 luglio 2000

*Il direttore generale:* MARABELLI

**00A10032**

DECRETO 10 luglio 2000.

**Attribuzione di un numero nazionale di identificazione alla specialità medicinale per uso veterinario «Metacam» - sospensione orale - della ditta Boehringer Ingelheim am Rhein.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 22 luglio 1993, (CEE) n. 2309/93, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la decisione della Commissione europea n. C/2000/770 del 24 marzo 2000, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Metacam» (meloxicam) per cani, della ditta Boehringer Ingelheim am Rhein - Germania, secondo la procedura centralizzata;

Ritenuto necessario attribuire al medicinale veterinario di cui trattasi un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Al medicinale per uso veterinario METACAM (meloxicam) già inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/97/004/003 - 1,5 mg/ml - sospensione orale, flacone in polietilene contenente 10 ml con un contagocce in polietilene, con chiusura di sicurezza a prova di bambino (tamper evident) e una siringa dosatrice in polietilene - uso orale;

EU/2/97/004/004 - 1,5 mg/ml - sospensione orale, flacone in polietilene contenente 32 ml con un contagocce in polietilene, con chiusura di sicurezza a prova di bambino (tamper evident) e una siringa dosatrice in polietilene - uso orale;

EU/2/97/004/005 - 1,5 mg/ml - sospensione orale, flacone in polietilene contenente 100 ml con un contagocce in polietilene, con chiusura di sicurezza a prova di bambino (tamper evident) e una siringa dosatrice in polietilene - uso orale;

Viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102972027;

flacone da 32 ml - A.I.C. n. 102972039;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102972041.

Art. 2.

Gli interessati possono richiedere notizie della decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 10 luglio 2000

*Il direttore generale:* MARABELLI

**00A10033**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 maggio 2000.

**Delega di funzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione, ai Sottosegretari di Stato avv. Antonio Bargone e on. Salvatore Ladu.**

IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «deleghe al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 2000, recante la nomina del dott. Nerio Nesi a Ministro dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2000, recante la nomina a Sottosegretario di Stato dell'avv. Antonio Bargone e dell'on. Salvatore Ladu;

Ritenuta l'opportunità di delegare, in caso di assenza o impedimento del Ministro, determinate funzioni ai Sottosegretari di Stato avv. Antonio Bargone e on. Salvatore Ladu;

Nelle more dell'emanazione del regolamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni sono riservati in ogni caso al Ministro:

1) il coordinamento delle questioni di carattere internazionale, comunitario o che coinvolgono rapporti infracomunitari;

2) gli atti di nomina, di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni che comunque coinvolgono rapporti internazionali, europei o infracomunitari;

3) le richieste di pareri obbligatori e di carattere generale e di massima, oltre che al Consiglio di Stato e alle autorità indipendenti, all'avvocatura dello Stato;

4) i criteri per l'affidamento di convenzioni per studi, indagini, ricerche e rilevazioni con enti ed organismi di studio, documentazione, ricerca e per la progettazione e realizzazione di campagne informative e pubblicitarie;

5) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria degli enti, consorzi, cooperative o società sottoposti a vigilanza del Ministero;

6) la determinazione dei compensi ai componenti degli organi individuali e collegiali;

7) la nomina degli arbitri, nei giudizi in cui sia comunque parte l'amministrazione dei lavori pubblici;

8) le funzioni relative alle materie della direzione generale degli affari generali e del personale compresi gli ispettorati;

9) le funzioni relative alle competenze del consiglio superiore dei lavori pubblici;

10) i criteri per la concessione di contributi, concorsi e sovvenzioni.

2. Sono comunque riservati al Ministro tutti gli atti di direttiva, gli atti e i provvedimenti concernenti questioni di carattere politico o di particolare rilievo economico o finanziario, quali le concessioni autostradali, la legislazione speciale per Venezia e la sua laguna, per il collegamento sullo stretto di Messina e le determinazioni in materia di tariffe autostradali e idriche.

Art. 2.

1. Fermo il potere di indirizzo politico amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, al Sottosegretario di Stato avv. Antonio Bargone sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) le funzioni relative al coordinamento dell'attuazione delle direttive del Ministro dei lavori pubblici in materia di formazione del piano triennale dell'Anas e della puntuale e periodica ricognizione dello stato di attuazione del piano triennale 1997-1999, con eccezione delle concessioni autostradali e delle determinazioni sulle tariffe;

2) le materie della direzione generale delle opere marittime;

3) le materie della direzione generale della difesa del suolo e le funzioni relative al coordinamento dell'attuazione dei programmi INTERREG;

4) le materie concernenti l'attuazione degli interventi straordinari nel Belice di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

2. Il Sottosegretario di Stato avv. Antonio Bargone è inoltre delegato a partecipare alle riunioni della commissione per Roma capitale di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, quando il Ministro dei lavori pubblici è delegato alla sua presidenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Fermo il potere di indirizzo politico amministrativo spettante al Ministro e sempre che il medesimo non ritenga di riservarsi la trattazione dei relativi affari, all'on. Salvatore Ladu sono delegate, in caso di assenza o impedimento del Ministro:

1) le materie della direzione generale del coordinamento territoriale, compresi i PRUSST, con esclusione delle competenze sull'Anas;

2) le materie di competenza della direzione generale per le aree urbane e l'edilizia residenziale;

3) le materie di competenza della direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali;

4) l'attuazione della legge 5 luglio 1989, n. 246, «Reggio Calabria».

Art. 4.

1. Gli on. Sottosegretari di Stato - secondo gli indirizzi concordati con il Ministro - sono delegati a rispondere alle interrogazioni scritte ed orali, alle interpellanze e ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni per il compimento di attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. L'applicazione delle suddette deleghe verrà esaminata mensilmente da un apposito comitato, formato dal Ministro, dai due Sottosegretari, con la partecipazione del capo di Gabinetto e del capo ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2000

*Il Ministro:* NESI

*Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2000*
*Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 154*

**00A9977**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria adriatica», in San Pietro Vernotico.**

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1998, con il quale si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 di società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a L. 2.500.000;

Tenuto conto che la procedura liquidatoria rientra nella fattispecie dell'art. 2 del decreto ministeriale del 27 gennaio 1998;

Vista la circolare ministeriale n. 73/1998 del 27 maggio 1998, con la quale si dispone che le direzioni provinciali provvederanno con decreto dirigenziale alla conversione dei provvedimenti di scioglimento di ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimenti senza nomina;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa «Servizi collettivi riforma fondiaria adriatica», con sede in San Pietro Vernotico, via Boccaccio n. 20, costituita per rogito dott. Italo Forleo in data 28 marzo 1955, repertorio n. 10254, registro società 259 tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n 199/53175.

Brindisi, 26 gennaio 2000

*Il direttore:* MARZO

00A10059

DECRETO 19 giugno 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Florabruzzo - Cooperativa agricola florovivaistica» a r.l., in Montesilvano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 marzo 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Florabruzzo - Cooperativa agricola florovivaistica» a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Florabruzzo - Cooperativa agricola florovivaistica» a r.l., con sede in Montesilvano (Pescara), costituita in data 28 agosto 1979, con atto a rogito notaio dott. Antonio Mastroberardino di Teramo e Pescara, omologato dal tribunale di Pescara con decreto del 3 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Maria Alessandrelli, nata ad Atri (Teramo) il 26 marzo 1971, e residente a Montesilvano in via S. Pietro n. 33, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

00A10027

DECRETO 19 giugno 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro studi e ricerche terapie naturali ed estetiche - Società cooperativa a r.l.», in Assisi S. Maria degli Angeli, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 gennaio 2000, effettuata nei confronti della società cooperativa «Centro studi e ricerche terapie naturali ed estetiche - Società cooperativa a r.l.», in Assisi S. Maria degli Angeli (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La società cooperativa «Centro studi e ricerche terapie naturali ed estetiche - Società cooperativa a r.l.», in Assisi S. Maria degli Angeli (Perugia), costituita in data 5 ottobre 1993, con atto a rogito notaio dott. Marco Carbonari di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi per gli effetti dell'art. 2540, del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Loredana Tosti, nata a Perugia il 7 settembre 1964 ed ivi residente in via Todi n. 94, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A10028**

DECRETO 19 giugno 2000.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cofinvest - Cooperativa finanziaria investimenti» a r.l., in Velletri, e nomina di commissari liquidatori.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze ispettive nei confronti della «Cofinvest - Società cooperativa» a r.l., con sede in Velletri (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cofinvest - Cooperativa finanziaria investimenti» a r.l., con sede in Velletri (Roma), costituita in data 15 marzo 1983, con atto a rogito del dott. Edmondo Capacelatro notaio in Velletri, omologato dal tribunale di Velletri in data 11 aprile 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed i signori: dott. Giuseppe Pisano, nato a Cosenza il 29 ottobre 1961, domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 169; dott. Mauro Zotto, nato a Latina il 23 giugno 1960, domiciliato in Latina, via Sezze n. 8; avv. Giuseppe Bozzi, nato a Roma il 21 giugno 1931, domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A10029**

DECRETO 19 giugno 2000.

**Annullamento del decreto 6 settembre 1999 di liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comunicazione e Immagine - Società cooperativa a r.l.», in Conversano.**

## IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 6 settembre 1999, n. 215/1999, con il quale la società cooperativa «Comunicazione e immagine - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Conversano (Bari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il rag. Donato Sciannameo, nato il 7 maggio 1967, residente in Bari - via S. Tommaso d'Aquino 8/D - ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 13391 in data 9 novembre 1998 del tribunale civile e penale di Bari con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 215/1999 del 6 settembre 1999, con il quale la società cooperativa «Comunicazione e Immagine - Società cooperativa a r.l.», con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito del notaio Onofrio Nitti di Conversano in data 17 marzo 1982, omologato dal tribunale di Bari con decreto del 20 marzo 1982, iscritta al n. 13921 del registro delle società, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. rag. Donato Sciannameo, è annullato.

Roma, 19 giugno 2000

*Il Sottosegretario di Stato:* PILONI

**00A10022**

---

DECRETO 19 giugno 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa dell'Amicizia» - Società a responsabilità limitata, in Bagno di Romagna.**

## IL DIRETTORE
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FORLÌ

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 22 maggio 2000 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«Cooperativa dell'Amicizia» - Società a responsabilità limitata, con sede in Bagno di Romagna (Forlì), frazione San Piero in Bagno, costituita per rogito notaio Renzo Macherozzi di Bagno di Romagna in data 16 marzo 1979 - repertorio n. 263 - fascicolo n. 97, omologato dal tribunale di Forlì in data 3 aprile 1979, depositato in cancelleria in data 24 aprile 1979, iscritta nel registro società (ora registro delle imprese) al n. 7939, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 1881/169185.

Forlì, 19 giugno 2000

*Il direttore:* DALMONTE

**00A10026**

---

DECRETO 21 giugno 2000.

**Decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative.**

## IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle

società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di decentrare alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 59/1992, ai fini di una più spedita ed efficace azione amministrativa;

Visto il proprio decreto di delega in data 15 luglio 1999, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvederanno, con decreto dirigenziale, alla cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Le direzioni provinciali del lavoro medesime cureranno la trasmissione di una copia del provvedimento di cancellazione alle cooperative interessate, alla locale prefettura, agli uffici finanziari competenti territorialmente, nonché agli enti eroganti benefici di altra natura.

Roma, 21 giugno 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

**00A10025**

---

DECRETO 4 luglio 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «Abruzzo 86 S.r.l.», in Chieti.**

## IL DIRETTORE
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Vista l'indicazione fornita con nota n. 3592 del 12 giugno 2000 dalla divisione IV/5 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina dei commissari liquidatori:

1) società cooperativa «Abruzzo 86 S.r.l.», con sede in Chieti, costituita per rogito notar Ciampoli Angelo in data 10 luglio 1986, registro imprese n. 3649, posizione 1184/225121.

Chieti, 4 luglio 2000

*Il direttore:* COLACI

**00A10060**

---

DECRETO 4 luglio 2000.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.A. - Cooperativa edile Arzana a r.l.», in Arzana.**

## IL DIRETTORE
### DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto il verbale in data 17 febbraio 1983 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «C.E.A. - Cooperativa edile Arzana a r.l.» con sede in Arzana (Nuoro) ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del rag. Filippo Messina;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati in data 4 dicembre 1999, dai quali si rileva che il rag. Filippo Messina è deceduto;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suddetto liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 21 luglio 1999 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori ordinari delle società cooperative ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 22 febbraio 2000;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Demurtas nato ad Arzana il 5 agosto 1942, dottore commercialista con studio in Arbatax - frazione di Tortolì, via Lungomare, 1, è nominato liquidatore della società cooperativa «C.E.A. - Cooperativa edile Arzana a r.l.», con sede in Arzana, costi-

tuita in data 21 novembre 1973, repertorio n. 7626 per rogito notaio Bruno Bianchi, in sostituzione del rag. Filippo Messina, deceduto.

Nuoro, 4 luglio 2000

*Il direttore:* PIRAS

**00A10023**

---

DECRETO 5 luglio 2000.

**Scioglimento della società cooperativa «GRB - Gestione ristorante e bar a r.l.», in Milano.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «GRB - Gestione ristorante e bar a r.l.», con sede in Milano;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 21 giugno 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «GRB - Gestione ristorante e bar a r.l.», con sede in Milano, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400 perché sussistono le seguenti cause: il mancato deposito dei bilanci dal 1980 al 1996, e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato: 22 maggio 2000;

Decreta:

La società cooperativa «GRB - Gestione ristorante e bar a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito del notaio dott. Edoardo Fasola di Milano in data 16 febbraio 1978, rep. 1222548/12935, reg. soc. 182805, tribunale di Milano, posizione n. 9871/162096 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, per il mancato deposito dei bilanci dal 1980 al 1996 e perché risulta l'assenza di patrimonio da liquidare;

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 5 luglio 2000

p. *Il dirigente:* CICCHITTI

**00A10024**

---

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 luglio 2000.

**Approvazione dello statuto del «Consorzio per la tutela del D.O.C. dei vini Breganze» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 9 settembre 1999 dal Consorzio per la tutela della Denominazione di origine controllata dei vini «Breganze», con sede in Breganze (Vicenza), via Roma n. 2, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 14 febbraio 2000 il proprio statuto approvato

dall'Assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Breganze», con sede in Breganze (Vicenza), via Roma n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 14 febbraio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Breganze» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Breganze» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A9996**

DECRETO 6 luglio 2000.

**Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vini Colli Berici D.O.C.» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla relativa denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 6 settembre 1999 dal Consorzio tutela vini «Colli Berici» D.O.C., con sede in Ponte di Barbarano (Vicenza), via Ca' Dolfina n. 40, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 14 febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C. tutelata, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini «Colli Berici» D.O.C., con sede in Ponte di Barbarano (Vicenza), via Ca' Dolfina n. 40, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 14 febbraio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini «Colli Berici» D.O.C è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini «Colli Berici» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A9997**

---

DECRETO 6 luglio 2000.

**Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela del Gavi» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita del vino «Gavi», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 20 maggio 1999 dal Consorzio tutela del vino D.O.C.G. «Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 9 marzo 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C.G. tutelata «Gavi» o «Cortese di Gavi», di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela del «Gavi», con sede in Alessandria, via S. Lorenzo n. 21, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 9 marzo 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela del «Gavi» è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C.G. tutelata del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela del «Gavi» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2000

*Il direttore generale:* AMBROSIO

**00A9998**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 luglio 2000.

**Determinazione di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia S.p.a.** (Deliberazione n. 389/00/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 20 giugno 2000, in particolare nella prosecuzione del 21 giugno 2000;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP);

Vista la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992 sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

Vista la direttiva 95/51/CE della Commissione del 18 ottobre 1995, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa alle norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e all'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione del 13 marzo 1996 che modifica la 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati di telecomunicazioni;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996 recante linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica la direttiva 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 - serie generale - parte prima del 4 dicembre 1997;

Vista la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998 che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;

Vista la raccomandazione della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte 2 - Separazione contabile e contabilità dei costi degli operatori dominanti) (98/322/CEE);

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 66/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998, recante autorizzazione alla Telecom Italia S.p.a. in relazione all'offerta di circuiti diretti;

Vista la propria delibera n. 101/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1999, in materia di condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali;

Vista la propria delibera n. 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.193 del 18 agosto 1999, relativa alla regolamentazione e al controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, in materia di identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 24 novembre 1999 sui prezzi di interconnessione delle linee affittate in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni [C (1999) 3863];

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 5428 del 30 ottobre 1997 relativo al procedimento «A178 - Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 7978 del 28 gennaio 2000 relativo al procedimento «A255 - Associazione Italiana Internet Providers/Telecom Italia»;

Vista la nuova offerta servizio collegamenti diretti in ambito nazionale di Telecom Italia S.p.a., pervenuta all'Autorità in data 2 dicembre 1999;

Vista la lettera inviata dall'Autorità a Telecom Italia S.p.a. in data 21 dicembre 1999;

Sentita la società Telecom Italia;

Sentite le società Infostrada, Wind Telecomunicazioni, Albacom, BLU, COLT Telecom, MCI WorldCom, METROWEB, Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia;

Sentite le associazioni Assoprovider, Associazione Italiana Internet Providers e Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni;

Visti gli atti del procedimento;

Udite la relazione del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell' art. 32, del regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, nella seduta del 7 giugno 2000, e la relazione finale del relatore nella seduta odierna;

Considerato quanto segue:

1. *Il quadro normativo di riferimento.*

Il processo di liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione è stato avviato con la direttiva 90/388/CEE, poi modificata dalla direttiva 96/19/CE, attraverso l'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi alla fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni. In particolare, la direttiva 96/19/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 riconoscono che, fino a quando il mercato non mostri caratteristiche concorrenziali, le infrastrutture di rete costituiscono una risorsa essenziale e, pertanto, sottoposta a regolamentazione.

La direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE, art. 2, definisce le linee affittate come «le infrastrutture di telecomunicazione che forniscono capacità di trasmissione trasparenti tra punti terminali di una stessa rete e che non includono la commutazione su richiesta». Le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro, costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative a quella dell'operatore storico. Tale duplice natura trova esplicazione nella puntuale disciplina definita a livello comunitario e nazionale in merito alle condizioni di fornitura al pubblico delle linee affittate da parte dell'operatore avente notevole forza di mercato (di seguito: l'operatore notificato). La disciplina indicata conferisce significato concreto alla considerazione di ordine generale secondo cui la liberalizzazione non è di per sé in grado di garantire un pieno ed immediato funzionamento delle dinamiche concorrenziali, ma deve essere supportata da un adeguato regime regolamentare in capo all'operatore notificato, almeno sino a quando il mercato (in questo caso: il mercato delle infrastrutture) non abbia dato segnali certi di un adeguato livello di concorrenzialità.

In tale contesto, la direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE dispone, al considerando (17) e agli articoli 8, comma 2 e art. 10, comma 1, che gli organismi notificati come aventi significativo potere di mercato (di seguito SPM) nel mercato nazionale delle linee affittate rispettino i principi di orientamento ai costi, trasparenza, obiettività e non discriminazione nella determinazione delle relative condizioni economiche. Oltre al rispetto dei suindicati principi, il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, art. 7, comma 1, aggiunge l'obbligo di rispettare i criteri di carattere generale fissati per la disciplina delle reti e dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996 nella determinazione delle condizioni economiche di offerta per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico da parte degli organismi notificati SPM.

L'Autorità, nella delibera n. 197/99, ha notificato la società Telecom Italia S.p.a. (di seguito TI o la società) come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale dei sistemi delle linee affittate, in quanto «oltre a detenere una quota di mercato molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni (...)».

Nella delibera n. 66/98, in attuazione dei principi normativi di riferimento, l'Autorità ha autorizzato Telecom Italia ad applicare le condizioni economiche proposte per l'offerta delle linee affittate, riservandosi «la possibilità di variare tali condizioni economiche di offerta in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria [98/322/CEE] e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 o di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. In una fase successiva, l'autorizzazione all'applicazione di condizioni economiche di offerta di circuiti diretti richieste da Telecom Italia a questa Autorità saranno prese in

considerazione nell'analisi complessiva della contabilità analitica e di separazione contabile di Telecom Italia (...)».

L'Autorità, dopo aver rilevato che il mercato dei circuiti diretti presentava una «situazione di sostanziale monopolio, con livelli di bassa sostituibilità del prodotto sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo», ha puntualizzato che l'attività di regolamentazione dei prezzi di un'infrastruttura essenziale persegue due obiettivi: da una parte, indurre l'operatore dominante al rispetto dei principi di orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione nella determinazione delle tariffe (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997); dall'altro, stimolare lo stesso all'efficienza produttiva e gestionale (ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e),* della legge n. 481/1995 e dell'art. 1, comma 6, lettera *c),* n. 14, della legge n. 249/1997).

Nella delibera n. 171/99, paragrafo 3, punto 2, infine, l'Autorità include tra i «servizi sottoposti al criterio dell'orientamento al costo e all'obbligo di separazione contabile» l'offerta di «circuiti diretti alla luce della posizione di notevole forza di mercato dell'operatore incumbent».

In applicazione dei principi normativi richiamati, l'Autorità ha disposto, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, l'avvio del procedimento istruttorio avente ad oggetto «la valutazione e analisi dei costi e delle condizioni economiche relativi ai circuiti di interconnessione e al mercato delle linee affittate».

2. *I mercati interessati.*

Il mercato dei circuiti diretti si distingue in due segmenti: quello dei circuiti di interconnessione e quello delle linee affittate. Entrambi i segmenti possono configurarsi come beni intermedi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni (delibera n. 101/1999, titolo VII).

I circuiti d'interconnessione, a differenza delle linee affittate, non realizzano un collegamento tra due punti terminali di una rete di telecomunicazioni, bensì costituiscono, in relazione alle diverse modalità tecniche di realizzazione dell'interconnessione e alle connesse esigenze, un collegamento trasmissivo tra il nodo dell'operatore interconnesso e l'autocommutatore dell'operatore che offre l'interconnessione.

Ai fini della presente delibera, il mercato interessato è quello nazionale delle linee affittate. Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, l'Autorità ha deciso di dar luogo a due provvedimenti distinti (uno per i circuiti di interconnessione e l'altro per le linee affittate), al fine di rispondere ad esigenze di razionalizzazione della produzione regolamentare e di definizione chiara ed univoca delle fattispecie afferenti alla disciplina dell'interconnessione.

La presente delibera, pertanto, si concentra sugli aspetti relativi al mercato delle linee affittate, rimandando le determinazioni in materia di circuiti di interconnessione ad uno specifico e ulteriore provvedimento.

Il mercato delle linee affittate si struttura in due segmenti: le linee (o circuiti) di breve distanza (urbani e di accesso, ossia di distanza fino a 5 km) e le linee (o circuiti) di lunga distanza (trasporto o backbone).

La dimensione complessiva del mercato nazionale delle linee affittate è stata superiore, nel 1998, ai [2400] miliardi di lire. Nel periodo 1999-2003, nel mercato italiano si prevede una crescita dei ricavi pari a circa il 6% medio annuo, contro un corrispondente valore del 3,4% dei Paesi dell'Unione europea. (1).

Per quanto riguarda l'offerta di linee affittate, l'analisi istruttoria ha evidenziato che nel 1999 il mercato ha registrato una situazione di sostanziale monopolio, in quanto l'offerta di linee affittate da parte di operatori alternativi a Telecom Italia ha assunto una assai scarsa rilevanza, non superiore ad alcuni miliardi di lire. L'offerta di TI, pertanto, ha continuato a rappresentare pressoché il 100% dell'offerta sul mercato.

In particolare, il segmento di mercato dei circuiti di lunga distanza vede svilupparsi un certo grado di concorrenza, dovuto all'avvio di investimenti nella costruzione di circuiti di backbone ad opera di alcuni operatori alternativi. L'esistenza di segnali di concorrenza su tale segmento di mercato, tali tuttavia da non alterare il sostanziale monopolio di Telecom Italia, si riflette anche sulle condizioni economiche di offerta che, nel caso italiano, risultano superiori rispetto alla media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (2), ma per un'entità relativamente modesta (attorno al 15% per i circuiti di capacità pari ai 2 Mbit/s di 50-200 km).

Diversamente, sul segmento di mercato dei circuiti di breve distanza gli investimenti degli operatori alternativi risultano essere ad oggi limitati e, comunque, circoscritti alle principali aree urbane. Su tale segmento, pertanto, la situazione di monopolio di TI appare ancora più solida. La sostanziale mancanza di pressione concorrenziale appare avere riscontro nel fatto che le condizioni economiche delle linee affittate di breve distanza (circuiti di capacità comprese tra i 64 Kbit/e e i 34 Mbit/s) risultano essere, nel 1999, superiori per un'entità che varia tra il 15 ed il 70% (3) a seconda della distanza effettivamente considerata, rispetto alla media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (4).

Dal lato della domanda, gli utilizzatori di linee affittate sono gli operatori di telecomunicazioni alternativi (di rete fissa e mobile), gli Internet Service Providers (di seguito ISP) e la clientela finale, soprattutto le imprese. In particolare, nel 1998, il maggiore utilizzatore di linee affittate si è rivelata la clientela finale (62,1%) mentre gli ISP hanno assorbito solo l'1,8% della domanda. Per quanto riguarda gli operatori alternativi, questi hanno rappresentato il 33,4% della

domanda di linee affittate. In particolare, gli operatori mobili hanno assorbito il 32,3% della domanda, mentre gli operatori alternativi di rete fissa hanno rappresentato solo l'1,1% della domanda.

Passando ad analizzare la segmentazione del mercato nazionale delle linee affittate, i circuiti di breve distanza sono circuiti urbani che si caratterizzano per capacità uguali o maggiori ai 64 Kbit/s. Tra i circuiti urbani vi sono i c.d. circuiti di accesso, ovvero quelli che collegano la postazione dell'utente finale con il nodo di rete dell'operatore. Il mercato dei circuiti di breve distanza è caratterizzato da una situazione di monopolio di fatto detenuto dalla società Telecom Italia S.p.a. che, in parte, appare destinato ad attenuarsi nei prossimi anni, a seguito di investimenti finalizzati allo sviluppo di reti metropolitane alternative in fibra ottica ad opera degli operatori locali e di quelli collegati ad aziende municipalizzate, pur se limitati alle principali città italiane (attualmente Milano, Torino e Roma).

I circuiti di backbone, diversamente, sono circuiti interurbani di lunga distanza che corrono lungo la dorsale nazionale, con capacità uguali o maggiori ai 2 Mbit/s. Anche su tale mercato è presente uno scarso grado di concorrenza: accanto al completamento della valorizzazione e dello sviluppo delle reti trasmissive alternative di lunga distanza ad opera dei principali concorrenti di Telecom Italia, infatti, si devono considerare i progetti di cablatura regionali e i progetti europei di reti in fibra ottica transnazionali che, in un prossimo futuro, raggiungeranno alcune delle principali città italiane.

3. *Il percorso istruttorio.*

3.1. Le fasi del procedimento istruttorio.

Come ricordato in precedenza, l'Autorità, con delibera n. 101/99 del 24 giugno 1999, ha avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto l'analisi dei costi e delle condizioni economiche delle linee affittate e dei circuiti di interconnessione della società Telecom Italia.

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha condotto un'attività di consultazione con gli operatori di telecomunicazioni interessati, fra cui Telecom Italia, i principali operatori di telecomunicazione alternativi, gli operatori di telefonia mobile, con le associazioni Assoprovider e Associazione italiana internet providers e con l'Associazione nazionale utenti italiani di telecomunicazioni, al fine di tenere conto degli orientamenti e delle esigenze esistenti in materia.

L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET - Politecnico di Milano, cui è stato chiesto di esaminare la domanda di linee affittate da parte delle piccole e medie imprese e degli internet service providers, al fine di evidenziare in quale misura le condizioni economiche delle linee affittate influiscono sulle dinamiche di sviluppo di queste imprese.

In particolare, lo studio ha analizzato tre temi: il grado di competizione nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia e nei Paesi UE; il ruolo delle linee affittate per la diffusione dell'e-business tra le piccole e medie imprese in Italia e, infine, gli effetti dei prezzi delle linee affittate sulla diffusione di internet in Italia e nella UE.

3.2. La posizione espressa dagli operatori e dalle associazioni riguardo alle principali problematiche emerse.

Nel corso del procedimento sono emerse le seguenti principali problematiche, rispetto alle quali le parti sentite in audizione hanno espresso le proprie valutazioni, che possono essere così sintetizzate:

*A)* I prezzi delle linee affittate: tutte le parti hanno lamentato l'elevato livello dei prezzi mensili dei circuiti di lunga e breve distanza rispetto alla media europea. In particolare, le parti hanno sottolineato come i prezzi si configurino a loro dire - «ingiustificatamente» elevati per i circuiti di accesso, segmento di mercato in cui Telecom Italia opera in sostanziale monopolio, riscontrando, diversamente, una tendenza alla diminuzione dei prezzi dei circuiti di lunga distanza (backbone), segmento di mercato sul quale è presente un certo grado di concorrenza, seppur considerato ancora scarso.

*B)* Il sistema degli sconti: le parti hanno sottolineato la necessità di una revisione della politica degli sconti applicati da TI nell'ambito delle offerte di linee affittate. Infatti, sulla base delle fasce di sconto previste nell'offerta standard e pianificata, solo due società di telecomunicazioni [oltre alle divisioni commerciali di TI] accedono alla classe di sconto maggiore e, pertanto, più vantaggiosa.

*C)* I vincoli contrattuali previsti nell'offerta pianificata: i vincoli contrattuali e di pianificazione previsti per accedere all'offerta pianificata sono considerati dagli operatori troppo onerosi, in relazione all'alto tasso di dinamicità che caratterizza lo sviluppo di reti alternative da parte degli operatori e, di conseguenza, all'alta variabilità del fabbisogno di circuiti da parte degli stessi.

*D)* Il problema del calcolo della distanza dei circuiti: il costo dei circuiti è formato sulla base di due elementi: canone trasmissivo e una componente legata alla distanza del circuito, ovvero alla lunghezza in chilometri del «percorso minimo possibile sui cavi urbani della rete di TI». Gli operatori alternativi hanno sottolineato come quest'ultima componente non sia conosciuta dall'operatore in sede di negoziazione e venga resa nota solo con l'invio della prima fattura. Questo comporta, per l'operatore alternativo, la necessità di praticare al

cliente finale un valore «stimato», riservandosi di aggiornarlo dopo l'attivazione dei circuiti e dopo aver ricevuto la prima fattura da parte di Telecom Italia. Tutto ciò determina una complicazione delle trattative commerciali e un onere ingiustificato per l'operatore alternativo, dovendo esso sovrastimare la componente di prezzo legata alla distanza dei circuiti offerti. Secondo le parti, pertanto, Telecom Italia non rispetterebbe il principio di non discriminazione e trasparenza delle condizioni di offerta delle linee affittate disposto dalla direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

*E)* La qualità dei servizi offerti: secondo quanto dichiarato dalle parti sentite in audizione, non esiste un Service Level Agreement «standard» che regolamenti le condizioni di fornitura e di riparazione delle linee affittate da parte dell'operatore dominante. In particolare, le parti lamentano il fatto che non esistano tempi certi per la fornitura dei circuiti e che non vi siano penali previste a carico di Telecom Italia per i frequenti ritardi nella fornitura dei circuiti richiesti.

3.3. La posizione di Telecom Italia: la nuova offerta di circuiti diretti.

In data 2 dicembre 1999 è pervenuta in Autorità la «nuova offerta servizio collegamenti diretti in ambito nazionale» (di seguito l'offerta) di Telecom Italia, destinata a sostituire le precedenti offerte standard e pianificata. L'Autorità, con lettera del Dipartimento vigilanza e controllo del 21 dicembre 1999 ha rinviato l'analisi finalizzata alla valutazione delle condizioni economiche contenute nell'Offerta in questione alla conclusione del procedimento istruttorio in oggetto. In data 10 dicembre 1999, si è svolta l'audizione della società Telecom Italia, durante la quale la parte audita ha illustrato l'Offerta (in particolare, l'allegato *A*), che riguarda i circuiti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica, i collegamenti diretti numerici fino a 768 Kbit/s e a 2, 34, 155, 622 Mbit/s e i circuiti a 2,5 Gbit/s e i cui principali contenuti possono essere così sintetizzati:

*A)* sostituzione dell'offerta dei circuiti diretti analogici (di seguito CDA) con circuiti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica;

*B)* introduzione dell'offerta di circuiti diretti numerici (di seguito CDN) di velocità pari a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s;

*C)* aumento dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s;

*D)* riduzione media dei canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di capacità comprese tra i 64 Kbit/s e i 155 Mbit/s tra il 23,5% e il 25,9%;

*E)* aumento delle classi di sconto previste nell'offerta pianificata ed in quella standard da tre a quattro. In particolare, le classi di sconto proposte sono così ripartite: fino a 10 miliardi, da 10 a 50 miliardi, da 50 a 150 miliardi e oltre i 150 miliardi di lire di spesa annua.

3.4. Lo studio del CIRET.

Il CIRET - Politecnico di Milano, ha fornito, nel corso del procedimento istruttorio, uno studio volto ad analizzare la domanda di linee affittate da parte delle piccole e medie imprese e degli Internet Service Providers.

Come sopra ricordato, lo studio ha analizzato tre temi: il grado di competizione nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia e nei Paesi UE; il ruolo delle linee affittate per la diffusione dell'e-business tra le piccole e medie imprese in Italia e, infine, gli effetti dei prezzi delle linee affittate sulla diffusione di internet in Italia e nella UE, giungendo alle seguenti conclusioni (5):

1. Grado di competizione nei segmenti di mercato delle linee affittate in Italia e nei paesi UE:

il maggior grado di competizione si registra nei circuiti internazionali, ovvero in quelli verso gli Stati Uniti e verso le direttrici ad alto traffico all'interno dell'UE (Londra-Parigi, Londra-Francoforte);

a livello nazionale, la competizione si è affermata solo in alcuno paesi UE (Regno Unito, Svezia, Paesi Bassi) dove, tuttavia, permangono aree periferiche e/o rurali nelle quali la pressione competitiva risulta nettamente inferiore;

i mercati dei circuiti urbani sono ancora largamente dominati dagli ex-monopolisti: nella maggioranza dei casi, infatti, i nuovi operatori sono in grado di fornire un collegamento diretto end-to-end solo a grandi clienti e/o a clienti collocati in aree ad alta densità di business;

in generale, lo sviluppo della concorrenza nei mercati europei delle linee affittate risente della scarsa trasparenza delle tariffe e del mancato orientamento delle tariffe ai costi;

i prezzi dei circuiti nazionali di TI, nel 1999, risultano superiori alla media europea.

2. Ruolo delle linee affittate per la diffusione dell'e-business tra le piccole e medie imprese (di seguito PMI) in Italia.

Le scelte delle PMI per l'adozione di una specifica configurazione di e-business risultano essere influenzate da tre elementi: il grado di stabilità dei rapporti in rete tra la PMI e i propri interlocutori telematici (ovvero coloro che si collegano con le PMI), la lunghezza e la capacità trasmissiva del circuito.

Secondo il CIRET, il costo dei circuiti risulta essere un ostacolo alla crescita degli ISP per due motivi: innanzitutto, mantiene elevati i costi operativi sostenuti

dall'ISP per la propria infrastruttura; in secondo luogo, limita la gamma dei prodotti economicamente accettabili agli occhi del cliente.

3. Effetti dei prezzi delle linee affittate sulla diffusione di internet in Italia e nella UE (6).

La terza parte del rapporto del CIRET si è incentrata sulla correlazione esistente tra l'offerta di linee affittate (e corrispondenti livelli di prezzo) e lo sviluppo di internet all'interno del territorio nazionale, inteso come numero di nuovi utenti internet ogni 1000 abitanti. In particolare, si è misurato l'aumento del tasso annuo di crescita di internet in Italia e nel mercato UE, relativo ad una diminuzione del 10% nei prezzi dei circuiti (distinti per distanza - urbani, interurbani e internazionali -, per capacità - bassa e media capacità e per tecnica trasmissiva - analogici e numerici -).

Il risultato dello studio ha portato a stabilire che il grado di diffusione di internet in Italia è sensibile ai prezzi delle linee affittate in maniera statisticamente significativa, nel senso che i benefici attesi da una riduzione nei prezzi di tutti i circuiti nazionali è in Italia superiore rispetto alla media dei paesi UE.

L'elasticità dei servizi internet ai prezzi delle linee affittate in Italia risulta essere, infatti, poco più che unitaria, così che ad una diminuzione del 10% nei prezzi corrisponde una variazione del tasso di crescita internet pari a 11,57%, mentre nella media UE la variazione risulta pari al 6,86% (ovvero inferiore all'unità). Tale risultato si spiega con il fatto che i prezzi al livello UE sono inferiori a quelli italiani per cui, essendo ritenuti dal mercato già sufficientemente bassi, il beneficio marginale percepito per una (ulteriore) riduzione dei prezzi risulta decrescente.

4. *Le valutazioni dell'Autorità.*

4.1. L'analisi della contabilità regolatoria di Telecom Italia.

In data 26 agosto 1999, sono pervenuti in Autorità i dati di contabilità regolatoria della società Telecom Italia il cui grado di disaggregazione dei dati si è tuttavia rivelato non adeguatamente dettagliato al fine dell'analisi oggetto della presente istruttoria. L'Autorità ha pertanto richiesto a Telecom Italia, nel corso dell'audizione del 10 dicembre 1999, di fornire dati maggiormente disaggregati. La società ha tuttavia dichiarato di non disporre di una contabilità analitica dotata di un maggior dettaglio di disaggregazione.

L'Autorità, pertanto, ha potuto tener conto in misura solo marginale dei dati di contabilità regolatoria e, ai fini dell'analisi oggetto della presente delibera, si è prevalentemente basata sugli elementi quantitativi acquisiti nel corso del procedimento istruttorio, elaborando confronti internazionali in base alle metodologie proposte dalla Commissione europea (il benchmarking in primo luogo) ed utilizzando dati di fonte comunitaria o di prestigiosi istituti di ricerca internazionali (Eurodata, RIPE, Dataquest).

4.2. L'analisi delle problematiche emerse.

In relazione alle problematiche emerse di cui al precedente paragrafo 3.2, l'Autorità ha effettuato le seguenti valutazioni:

*A)* I prezzi delle linee affittate (precedenti ai valori contenuti nella nuova offerta Telecom Italia del dicembre 1999): sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento istruttorio, con particolare riguardo alle posizioni espresse nel corso delle audizioni dalle parti interessate, ai dati di contabilità forniti dalla società Telecom Italia, nonché ai valori contenuti nella raccomandazione della Commissione europea C (1999) 3863 del 24 novembre 1999, l'Autorità ha verificato che i prezzi italiani dei circuiti di trasporto sono maggiormente allineati ai valori europei, mentre i prezzi dei circuiti di breve distanza risultano mediamente più elevati. In questo senso, le ultime manovre tariffarie di Telecom Italia (nel 1997 e nel 1999) hanno contribuito ad accentuare tali differenze, concentrando le riduzioni di prezzo sui servizi a lunga distanza, mercato in cui, come già ricordato, si registra un seppur minimo grado di concorrenza. In sostanza, l'Autorità ha verificato la notevole differenza che si registra tra i prezzi dei circuiti di breve distanza in Italia e quelli praticati in altri paesi europei, nonché il divario rispetto ai valori contenuti nella citata raccomandazione della Commissione. In particolare, richiamando quanto evidenziato nel precedente paragrafo 2, in Italia il prezzo dei circuiti di breve distanza per capacità di 64 Kbit/s, 2 e 34 Mbit/s, risulta essere superiore di valori compresi tra il 15 e il 70% (nel 1999) a seconda della distanza considerata, rispetto alla media dei corrispondenti valori dei principali paesi europei (Gran Bretagna, Germania, Francia e Spagna). Peraltro, qualora si utilizzino i dati contenuti nella Raccomandazione UE del 24 novembre 1999, il divario si amplia significativamente ed il prezzo dei circuiti di breve distanza dell'Italia risultano superiori a quelli della best practice considerata di un'entità compresa tra 160 ed il 270% (7).

È necessario sottolineare il fatto che i circuiti urbani di breve distanza (di capacità fino a 155 Mbit/s) rappresentano una risorsa essenziale al fine dello sviluppo della concorrenza in ambito locale, costituendo il fattore d'accesso al cliente finale e, di conseguenza, l'elemento necessario all'operatore al fine di poter offrire servizi di telefonia vocale e di Internet agli utenti. Pertanto, la situazione sul mercato italiano delle linee affittate di breve distanza, caratterizzato da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, determina, da un lato, un impedimento al pieno sviluppo delle dinamiche concorrenziali nel mercato dei servizi finali (con specifico danno per gli operatori di rete, i fornitori di servizi di telecomunicazioni e, quindi, la clientela finale) e, dall'altro, rischia di costituire un fattore di freno alla diffusione di servizi e applicazioni innovative (quali l'accesso ad internet ad alta velocità, anche attraverso l'applicazione di tecnologie x-DSL, i servizi multimediali e interattivi e le applicazioni di e-commerce), ritardando così la piena diffusione della c.d. «Società dell'Informazione».

*B)* Il sistema degli sconti: per quanto riguarda il sistema degli sconti, si rimanda a quanto contenuto al successivo paragrafo 4.3, punto *E*).

*C)* I vincoli contrattuali previsti nell'Offerta pianificata attualmente in vigore: l'Autorità ha verificato che la durata contrattuale e i vincoli alla pianificazione delle richieste contenuti nell'attuale Offerta pianificata presentano eccessive rigidità e, di conseguenza, penalizzano gli operatori. A confermare tale impostazione sta il fatto che l'Offerta in questione, pur configurandosi come maggiormente vantaggiosa rispetto all'Offerta standard, è stata ad oggi sottoscritta solo da tre operatori.

*D)* Il problema del calcolo della distanza dei circuiti: l'Autorità ha valutato che il fattore «distanza» riveste una notevole importanza al fine della determinazione del prezzo delle linee affittate al cliente finale. Pertanto, il fatto che solo TI sia a conoscenza di tale elemento di costo al momento della determinazione delle condizioni economiche determina una situazione di asimmetria informativa e quindi di squilibrio concorrenziale a danno degli operatori che effettuano rivendita di capacità trasmissiva su rete TI, aggravato dal fatto che le divisioni commerciali di TI, in quanto parte della società, sono a conoscenza del fattore distanza *ex-ante*. In questi termini, pertanto, si configurerebbe il mancato rispetto del principio di non discriminazione nella determinazione delle condizioni economiche delle linee affittate da parte dell'operatore SPM, secondo quanto disposto dalla direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

*E)* La qualità dei servizi offerti: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva 92/44/CEE e dall'Allegato 1 della stessa, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE, nonché dall'art. 3 e Allegato 1 del decreto legislativo n. 289/1994, l'Autorità è tenuta a pubblicare le condizioni di fornitura e di utilizzazione delle linee affittate dell'operatore SPM. In particolare, il considerando (5) della richiamata direttiva dispone che venga rispettato il principio di non discriminazione nella determinazione dei tempi di fornitura e di riparazione delle linee affittate, nonché nella determinazione delle condizioni relative alla qualità del servizio di fornitura dei circuiti. Sulla base delle informazioni raccolte, l'Autorità ha analizzato la situazione presente sul mercato delle linee affittate ed ha verificato la mancanza di una situazione omogenea con riferimento alle condizioni contrattuali che attualmente disciplinano i rapporti tra Telecom Italia e le altre parti interessate in termini di qualità dei servizi offerti. In particolare, si ritiene che l'incertezza nei tempi di fornitura dei circuiti richiesti dagli operatori rappresenti un importante fattore di alterazione dei meccanismi concorrenziali poiché, influendo sui rapporti commerciali operatore-cliente finale, mette di fatto l'operatore alternativo nelle condizioni di non poter assicurare una data certa di avvio del servizio richiesto dal cliente finale. Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che non sia rispettato il principio di non discriminazione e di trasparenza nelle determinazione delle condizioni di offerta delle linee affittate da parte di TI e ritiene che sia necessario, pertanto, dare maggiore omogeneità alle condizioni contrattuali che attualmente disciplinano i rapporti tra Telecom Italia e le altre parti interessate rendendo trasparenti ed efficaci i vincoli contrattuali tra le parti.

4.3. L'analisi dell'Offerta di Telecom Italia.

In relazione al contenuto dell'Offerta di Telecom Italia, allegato *A*, di cui al precedente paragrafo 3.3, l'Autorità ha effettuato le seguenti valutazioni:

*A)* sostituzione dell'offerta dei circuiti diretti analogici (di seguito CDA) con i circuiti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica: l'offerta dei CDA rientra nell'insieme minimo di linee affittate che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato sul mercato delle linee affittate è tenuto ad offrire, secondo quanto disposto nell'Allegato II della direttiva 92/44/CEE, così come modificato dalla direttiva 97/51/CE e dalla decisione 98/80/CE e nell'Allegato 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289. In questi termini, secondo quanto stabilito all'art. 7, comma 3, della citata direttiva «le modifiche necessarie per adeguare gli allegati II e III agli sviluppi tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 10 della Direttiva 90/387/CEE (...)». Tale procedura prevede che la cessazione dell'offerta di linee affittate appartenenti al set minimo possa essere effettuata solo su proposta della Commissione, una volta acquisito il parere favorevole del Comitato ONP. In caso di mancato parere del Comitato o di parere sfavorevole, la decisione spetta al Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Se, infine, alla scadenza del termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Sulla base degli elementi riportati, pertanto, la proposta di TI di sostituire l'offerta dei CDA con l'offerta di collegamenti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica non appare in linea con le disposizioni legislative vigenti.

*B)* Introduzione dell'offerta di CDN di velocità pari a 622 Mbit/s e 2,5 Gbit/s: in considerazione dell'andamento delle dinamiche del mercato e dei crescenti flussi di traffico trasportati dagli operatori, l'inserimento dell'offerta di CDN di velocità superiori ai 155 Mbit/s appare in linea con la domanda di capacità di linee affittate crescente.

*C)* Aumento dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s: l'Autorità ha ritenuto che gli aumenti proposti, seppur consistenti, siano in linea con i corrispondenti valori europei. In particolare, l'Autorità ha considerato Paesi quali Francia, Germania, Spagna e Regno Unito e ha verificato che i valori dei contributi di attivazione proposti da Telecom Italia S.p.a. risultano inferiori a quelli

praticati dagli incumbent nei Paesi considerati. In particolare, il nuovo valore proposto da TI per i contributi di attivazione dei circuiti a 2 Mbit/s è pari a Lit. 3.400.000 circa [1.756 euro], mentre il corrispondente valore della media dei paesi UE considerati è superiore a Lit. 15.000.000 [pari a circa 7.874 euro].

*D)* Riduzioni dei canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di capacità superiori ai 64 Kbit/s e fino ai 155 Mbit/s: l'Autorità ha ritenuto le entità delle riduzioni proposte da Telecom Italia in linea con i corrispondenti valori dei principali Paesi europei. In particolare, i Paesi presi a riferimento sono quelli indicati al precedente punto *C)*.

*E)* Aumento delle classi di sconto previste nell'Offerta pianificata ed in quella standard da tre a quattro (fino a 10 miliardi, da 10 a 50 miliardi, da 50 a 150 miliardi e oltre i 150 miliardi di lire di spesa annua): l'Autorità considera che il mantenimento dei 150 miliardi di spesa annua quale soglia per accedere alla classe di sconto più alta mantenga, di fatto, invariata la situazione per la quale solo le società (TIM e OPI), oltre alle (divisioni commerciali della stessa TI), vi accedono, penalizzando gli altri soggetti sul mercato. L'Autorità, pertanto, ritiene necessaria una rimodulazione delle classi di sconto che preveda un sostanziale abbassamento della soglia massima di spesa annua.

Per tutto quanto sopra esposto;

Delibera:

1. Con riferimento all'allegato *A* della «Nuova Offerta servizio collegamenti diretti in ambito nazionale» della società Telecom Italia S.p.a., pervenuta in Autorità in data 2 dicembre 1999:

*a)* Respinge la proposta di sostituire l'offerta dei collegamenti diretti analogici con l'offerta di collegamenti diretti numerici con presentazione analogica in banda fonica, secondo quanto disposto dalla direttiva 92/44/CEE e successive modificazioni;

*b)* Accoglie l'ampliamento della gamma di servizi offerti con l'introduzione di circuiti di velocità pari a 622 Mbit/s e 2,4 Gbit/s;

*c)* Accoglie gli aumenti dei contributi di attivazione dei CDA e CDN fino a 64 Kbit/s, e dai 64 Kbit/s ai 155 Mbit/s;

*d)* Accoglie le riduzioni dei canoni mensili per i CDN urbani e interurbani di capacità superiori ai 64 Kbit/s e fino ai 155 Mbit/s;

*e)* Dispone una diminuzione del 23,7% per i canoni mensili dei circuiti urbani e interurbani numerici con capacità fino a 64 Kbit/s (compresa);

*f)* Dispone la rimodulazione delle classi di sconto dalle quattro proposte da Telecom Italia, a tre. In particolare, i valori delle classi di sconto per l'offerta di circuiti a 2, 34 e 155 Mbit/s, valide per l'Offerta pianificata e per quella standard, sono così determinati: fino 10 miliardi di spesa annua, tra i 10-50 miliardi di spesa annua e superiore ai 50 miliardi di spesa annua.

2. Telecom Italia S.p.a. è tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, la nuova offerta di circuiti diretti rimodulata secondo le modifiche indicate al precedente punto 1, lettere *a), b), c), d), e)* ed *f)*. L'Autorità provvederà quindi a valutare la congruità delle condizioni contenute nella nuova offerta e potrà disporre ulteriori modifiche prima dell'approvazione della stessa.

3. Con riferimento all'allegato *B* e annessi 1 e 2 della «Nuova Offerta servizio collegamenti diretti in ambito nazionale» della società Telecom Italia S.p.a., l'Autorità si riserva di approvare le condizioni in essi contenute nell'ambito della valutazione relativa alla nuova offerta che verrà presentata da Telecom Italia secondo quanto indicato al precedente punto 2, e del successivo punto 2 delle disposizioni transitorie.

4. Telecom Italia è tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, una proposta di Service Level Agreement sulle condizioni di fornitura dei circuiti di breve distanza e di backbone. In particolare, il Service Level Agreement dovrà contenere informazioni riguardanti la proposta di ordinazione, il termine di fornitura normale, il periodo contrattuale, il tempo normale di riparazione e le modalità di rimborso, secondo quanto indicato dall'art. 4 e Allegato 1, punto *C)* della direttiva 92/44/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/51/CE e dall'art. 3 e Allegato 1, punto *C)* del decreto legislativo n. 289/1994. In particolare, l'Autorità richiede a Telecom Italia di prevedere modalità di indennizzo e di rimborso da corrispondere in caso di mancato rispetto delle clausole contrattuali. L'Autorità, una volta ricevuto il documento indicato, provvederà a verificare, entro 45 giorni, la congruità delle condizioni in esso contenute e, se ritenuto opportuno, potrà disporre modifiche dello stesso prima di procedere alla pubblicazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Autorità dispone che Telecom Italia renda note, a chi ne faccia richiesta, tutte le informazioni necessarie ad effettuare il calcolo della distanza elettrica tra due punti di un collegamento diretto urbano e distrettuale quali, ad esempio, indicazioni sulla locazione delle centrali urbane della rete, delle distanze tra le stesse e delle aree servite da ciascuna centrale.

2. L'Autorità dispone che Telecom Italia predisponga nuove condizioni per l'accesso all'Offerta pianificata, soprattutto in riferimento ai tempi di pianificazione degli ordini. In particolare, Telecom Italia è tenuta ad inserire condizioni che permettano agli operatori una più agevole attività di pianificazione degli ordini attraverso, ad esempio, la previsione della comunicazione di un numero minimo e di un numero massimo di circuiti che verranno richiesti in un determinato periodo di tempo con la relativa indicazione di un termine entro il quale definire le richieste in misura puntuale. Le nuove condizioni, inoltre, dovranno prevedere clausole di recesso anticipato dal contratto. Telecom Italia è pertanto tenuta a presentare, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le nuove condizioni per l'accesso all'Offerta pianificata. L'Autorità provvederà a verificare la congruità delle condizioni in essa contenute e potrà disporre modifiche prima dell'approvazione della stessa.

3. Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.a.

4. Il presente provvedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2000

*Il Presidente*
CHELI

*Il commissario relatore*
MANACORDA

*Il segretario degli organi collegiali*
BELATI

NOTE:

(1) Fonte: elaborazioni Autorità su dati Dataquest, sett. 1999.

(2) Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.

(3) Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Commissione europea, Direzione generale Società dell'informazione, settembre 1999.

(4) Cfr. nota 2.

(5) Per Paesi UE si intendono i 15 Paesi membri (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia).

(6) I dati si riferiscono al periodo 1997-1999 e provengono dalle pubblicazione di Eurodata e dalla banca dati RIPE (Réseaux IP Européens).

(7) Fonte: elaborazioni Autorità su dati Commissione europea.

**00A10038**

# CIRCOLARI

## AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 13 luglio 2000 n. **AIPA/CR/26.**

**Art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 6 luglio 2000, ai fini dell'attività di certificazione.**

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (recante: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), ha introdotto, nel nostro ordinamento, la firma digitale. L'art. 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 stabilisce che le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto, tenuto e aggiornato dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Al fine di portare a conoscenza le determinazioni finora assunte dall'Autorità in merito alle domande pervenute di iscrizione nell'elenco pubblico di cui al citato art. 8, si riporta, in allegato 1, l'elenco - in ordine d'iscrizione - delle società che risultano in esso inserite alla data del 6 luglio 2000.

Tale elenco costituisce la base di riferimento per quanti volessero usufruire dei servizi che le stesse società sono abilitate a fornire.

*Il Presidente:* REY

ALLEGATO *1*

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 6 LUGLIO 2000, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE.

Società interbancaria per l'automazione - Cedborsa S.p.a. - Viale Certosa, 218 - 20156 Milano

Società per i servizi bancari - SSB S.p.a. - Via Faravelli, 14 - 20149 Milano

BNL Multiservizi S.p.a. - Piazzale dell'Agricoltura, 24 - 00144 Roma

InfoCamere - Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane p. a. - Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

Finanziaria italiana S.p.a. - Via Benedetto Varchi, 59 - 52100 Arezzo

Saritel S.p.a. - S.S. Pontina Km. 29,100 - 00040 Pomezia (Roma)

Postecom S.p.a. - Viale Europa, 175 - 00161 Roma

Servizi centralizzati S.p.a. (Seceti S.p.a.) - Via Zurigo, 3 - 20147 Milano

**00A10039**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica tra Italia ed Eritrea, firmato a Roma il 14 marzo 1995

Si comunica che il giorno 28 febbraio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 97 del 26 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1999.

Conformemente all'art. XIII tale accordo è entrato in vigore il giorno 28 febbraio 2000.

**00A10041**

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 19 luglio 2000*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9216 |
| Yen giapponese | 99,60 |
| Dracma greca | 336,57 |
| Corona danese | 7,4535 |
| Corona svedese | 8,3990 |
| Sterlina | 0,61560 |
| Corona norvegese | 8,1735 |
| Corona ceca | 35,632 |
| Lira cipriota | 0,57346 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 260,16 |
| Zloty polacco | 4,0048 |
| Tallero sloveno | 207,5889 |
| Franco svizzero | 1,5473 |
| Dollaro canadese | 1,3595 |
| Dollaro australiano | 1,5920 |
| Dollaro neozelandese | 2,0239 |
| Rand sudafricano | 6,4328 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**00A10096**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Teslascan»

Comunicato riguardante la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «TESLASCAN» iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/040/001 - EU/1/97/040/002.

Con decisione della Commissione europea n. C (99) 1010 - IT del 19 aprile 1999, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Teslascan» è stata così modificata:

*a)* la società rappresentante in Italia è cambiata da Nycomed S.p.a., piazza St. Eustorgio n. 2 (Milano) a Nycomed Amersham Sorin S.r.l., via Crescentino Saluggia (Vercelli).

**00A10042**

### Riconoscimento della personalità giuridica della associazione «Lega italiana per la lotta contro il morbo di Parkinson, le malattie extrapiramidali e le demenze (LIMPE)», in Roma.

Con decreto ministeriale 15 giugno 2000 è riconosciuta la personalità giuridica della associazione "Lega italiana per la lotta contro il morbo di Parkinson, le malattie extrapiramidali e le demenze (LIMPE)", con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto, composto di 16 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 6 luglio 1998 a rogito del dott. Raffaele Golia, notaio in Roma, repertorio n. 59033.

**00A10004**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Nomina del segretario generale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Con decreto ministeriale 5 luglio 2000 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato la dott.ssa Rita Ciccone segretario generale dell'Autorità medesima a decorrere dal 1° agosto 2000.

**00A10045**

# BANCA D'ITALIA

**Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Partenio, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, in Mercogliano.**

Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 giugno 2000, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo del Partenio, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Mercogliano (Avellino), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

**00A10043**

# UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE «AMEDEO AVOGADRO»

**Vacanza di un posto di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia, con sede in Novara, dell'Università degli studi del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro» è vacante il sottoindicato posto di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di medicina e chirurgia, con sede in Novara - settore scientifico-disciplinare E05A - Biochimica.

Gli aspiranti al trasferimento del posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime di impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

La spesa per la copertura del posto sopra indicato risulta disponibile sul titolo 1, categoria 03, capitolo 01 «Stipendi ed altri assegni fissi» e sul titolo 1, categoria 03, capitolo 2 «Oneri a carico dell'Università» del bilancio universitario dal 1° novembre 2000.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

**00A10044**

# UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

**Vacanza di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante procedura di trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, della legge 19 novembre 1990, n. 341, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della legge 3 luglio 1998, n. 210, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti i sottoelencati posti di professore universitario di ruolo di prima fascia alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

facoltà di lettere e filosofia - settore scientifico-disciplinare L06D - Civiltà bizantina - un posto;

facoltà di ingegneria - settore scientifico-disciplinare A02B - Probabilità e statistiche matematiche - un posto;

facoltà di farmacia - settore scientifico-disciplinare E05A - Biochimica - un posto;

facoltà di scienze statistiche - settore scientifico-disciplinare S04B - Matematica finanziaria e scienze attuariali - un posto; settore scientifico-disciplinare P01A - Economia politica - un posto;

facoltà di scienze politiche - settore scientifico-disciplinare N09X - Diritto regionale - un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta libera, direttamente al preside di facoltà di questo Ateneo entro trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'eventuale indicazione della disciplina non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente nell'ambito dello stesso settore.

Il consiglio della facoltà interessata assicurerà la valutazione comparativa dei candidati secondo i seguenti criteri generali, approvati dal S.A. nella seduta del 12 febbraio 1999:

rilevanza scientifica delle pubblicazioni;

continuità temporale della produzione scientifica;

attività didattica svolta;

congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze della facoltà.

A tal fine alla domanda dovrà essere allegato:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione. comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni ed i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore.

**00A10005**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651168/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77